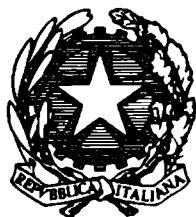


1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 139° — Numero 51

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 dicembre 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95001**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 409. Sentenza 10-16 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori subordinati - Crediti di lavoro maturati nei confronti di datori di lavoro insolventi e non assoggettabili a procedure concorsuali - Intervento del fondo di garanzia - Omessa previsione - Disomogeneità delle situazioni dei lavoratori poste a raffronto - Quadro normativo in complesso conforme alla direttiva comunitaria in materia - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenza n. 285/1993) - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1, commi 1 e 2 e 2, comma 7).

(Cost., artt. 3 e 38) Pag. 7

N. 410. Sentenza 10-16 dicembre 1998.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Procedimento penale in genere - Atti di polizia giudiziaria - Opposizione del segreto di Stato - Illegittima utilizzazione documentale e lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di tutela del segreto di Stato - Non spettanza al p.m. presso il tribunale di Bologna rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato, già accertata, con sentenza della Corte n. 110/1998 - Annullamento della richiesta di rinvio a giudizio del 5 maggio 1998 » 12

N. 411. Ordinanza 10-16 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Concessioni amministrative - Regione Toscana - Installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione di carburante - Delibera della giunta comunale - Natura - *Ius superveniens*: legge regione Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 e d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, secondo comma, come sostituito dall'art. 1, legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27) » 17

N. 412. Ordinanza 10-16 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ordinanza del g.i.p. presso la pretura circondariale con la quale si respinge la richiesta di archiviazione e si restituiscono gli atti al p.m. per il compimento di nuove investigazioni - Prescrizione - Interruzione - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 77, 109 e 112) Pag. 19

N. 413. Ordinanza 10-16 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena - Possibilità di revoca della sospensione condizionale della pena - Esclusione - Richiesta di sentenza additiva - Identica questione già dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile (cfr. ordinanza n. 297/1997) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 444, 445; c.p., art. 168).

(Cost., artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma) » 21

N. 414. Ordinanza 10-16 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Ristrutturazioni edilizie - Qualificazione della fattispecie ai fini punitivi da parte della potestà legislativa della regione - Irrilevanza della norma oggetto di censura nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 65, comma 2, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 25 e 116) » 24

N. 415. Ordinanza 10-16 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Sicurezza del - Estinzione delle contravvenzioni in materia - Limiti di applicazione ai procedimenti in corso - Questione già decisa dalla Corte con ordinanza di manifesta inammissibilità n. 121 del 1998 - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 77) » 26

N. 416. Ordinanza 10-16 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Contravvenzioni in tema di sicurezza e di igiene del lavoro - Estinzione - Natura del fatto reato - Elementi costitutivi delle diverse fattispecie incriminatrici - Riferimento alla sentenza della Corte n. 19/98 - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 97) Pag. 27

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 883. Ordinanza dalla Corte d'assise di Roma del 19 ottobre 1998.

Pena - Concorso di reati che comportano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee - Isolamento diurno del condannato per un periodo di tempo da due a diciotto mesi - Ingiustificata afflittività di detto regime carcerario nei confronti dei detenuti in regime di semilibertà - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e della non contrarietà della stessa al senso di umanità.

(C.P., art. 72, comma 2).

(Cost., art. 27, terzo comma) » 31

N. 884. Ordinanza dalla Corte d'assise di Roma del 20 ottobre 1998..

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Istanza per l'ammissione al beneficio - Sottoscrizione, nel caso di impossibilità dell'interessato, da parte dei familiari o del difensore - Mancata previsione - Violazione del principio della giusta retribuzione in ordine alle prestazioni effettuate dal difensore - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 2, comma 2).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, 36, primo comma) » 34

N. 885. Ordinanza del pretore di Catania del 16 settembre 1998.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buono andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 459 e seguenti).

(Cost., artt. 3 e 97) » 36

- N. 886. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 dicembre 1998).

Posta e telecomunicazioni - Tariffe di spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale anteriori alla nuova disciplina di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione, per il periodo anteriore al 1° aprile 1997 (data di entrata in vigore della legge n. 662/1996), di un regime tariffario, per le imprese rientranti nel cosiddetto «regime libero» (Banche, come nella specie, ordini professionali, ecc.), eccessivamente oneroso rispetto a imprese pubblicanti riviste contenenti fotoromanzi, notizie di cronaca o lettura di pura ricreazione - Irrazionalità - Violazione dei principi della promozione e dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché della libertà di manifestazione del pensiero mediante stampa.

(Legge 2 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 26, 27 e 34).

(Cost., artt. 3, 9, primo comma, e 21)

Pag. 38

- N. 887. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Firenze del 13 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° dicembre 1998)..

Imposta sulle successioni e donazioni - Spese mediche relative al defunto, sostenute dagli eredi - Deducibilità, nel caso in cui il coerede abbia rinunciato all'eredità prima della dichiarazione di successione - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di rinuncia successiva alla dichiarazione di successione e all'ipotesi di rinuncia del chiamato alla qualità di erede, ex art. 461 cod. civ. - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva - Incidenza sulla tutela a favore della famiglia.

Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione relativa agli immobili iscritti in catasto - Tariffe d'estimo rideterminate ex d.lgs. n. 568/1993 - Applicabilità retroattiva, a partire dal 1° gennaio 1992, solo ai fini delle imposte dirette - Ingiustificata differenziazione rispetto al regime dell'impostazione indiretta - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva.

(D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 24; 28 dicembre 1993, n. 568, art. 1, comma 2; 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 1, IV periodo convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, primo comma, 31, primo comma, art. 53, primo comma)

» 43

- N. 888. Ordinanza del tribunale di Lecce del 15 ottobre 1998.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) - Previsione, a decorrere dal 1° gennaio 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), oltre al requisito dell'abitualità del lavoro richiesto dalla normativa previgente, di quello dell'esclusività o prevalenza del lavoro stesso e dell'adibizione a fondo che consenta almeno 156 giornate lavorative per gli uomini e 104 per le donne e i minori - Irragionevolezza e ingiustificato deterioramento del trattamento dei lavoratori agricoli *part-time*, comunque impegnati in lavori agricoli per più di 104 giornate lavorative complessive nell'anno, rispetto a quelli a tempo pieno.

(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 14, lettera b), comb. disp. in legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3, comma 1).

(Cost., art. 3)

» 47

N. 889. Ordinanza del pretore di Milano del 7 luglio 1998.

Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facoltà di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale e/o della prescrizione quinquennale durante il pagamento rateizzato - Disparità di trattamento dei cittadini non abbienti costretti al pagamento rateizzato rispetto a quelli abbienti paganti in un'unica soluzione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 230; d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 4, comma 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140).

(Cost., art. 3) Pag. 49

N. 890. Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone del 15 ottobre 1998.

Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttiva fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservazione da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, comma 1, 47, comma 2, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

Cost., art. 76, primo comma) » 53

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 409

Sentenza 10-16 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori subordinati - Crediti di lavoro maturati nei confronti di datori di lavoro insolventi e non assoggettabili a procedure concorsuali - Intervento del fondo di garanzia - Omessa previsione - Disomogeneità delle situazioni dei lavoratori poste a raffronto - Quadro normativo in complesso conforme alla direttiva comunitaria in materia - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenza n. 285/1993) - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1, commi 1 e 2 e 2, comma 7).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI; prof. Fernando SANTOSUOSSO; avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO; dott. Riccardo CHIEPPA; prof. Gustavo ZAGREBELSKY; prof. Valerio ONIDA; prof. Carlo MEZZANOTTE; avv. Fernanda CONTRI; prof. Guido NEPPI MODONA; prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/19987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal Tribunale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Rocco Pangallo ed altri contro l'Inps iscritta al n. 1344 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Rocco Pangallo ed altri e dell'Inps, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Antonio Todaro per l'Inps e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Verbania, con ordinanza dell'11 aprile 1996, previa riunione di tre giudizi di appello aventi ad oggetto altrettante sentenze di rigetto di domande di lavoratori subordinati dirette ad ottenere la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), quale gestore del Fondo di garanzia istituito con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/19987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordi-

nati in caso di insolvenza del datore di lavoro), al pagamento dei crediti di lavoro maturati nei tre mesi precedenti la data del pignoramento negativo eseguito in danno del loro datore di lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, e 2 comma 7 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80» nella parte in cui non prevede l'intervento del Fondo di garanzia a favore dei lavoratori subordinati, per i crediti di lavoro che abbiano maturato prima dell'entrata in vigore di detto decreto legislativo nei confronti di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

1.1. — Il giudice *a quo* premette che l'identificazione dei lavoratori subordinati che godono della garanzia stabilita dall'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 80 del 1992 ha carattere preliminare rispetto ad ogni altra questione. Secondo il Tribunale di Verbania, la lettera della norma ed il rinvio all'art. 1, comma 1, dimostrano che possono beneficiarne soltanto coloro i quali espletano attività alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali. Dunque, prosegue il giudice di merito, la questione di costituzionalità è rilevante, poiché dal suo accoglimento deriverebbe l'affermazione del diritto degli appellanti, salva la successiva verifica concernente l'avvenuto esperimento dell'azione entro il termine pure stabilito dalla norma.

Ad avviso del Tribunale, «l'attuale esclusione dell'intervento a favore dei soggetti dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali realizza un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento previdenziale rispetto ai lavoratori i cui crediti siano maturati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992, i quali, a differenza dei primi, beneficiano dell'istituto sia nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, sia di quelle di cui al comma 2». La disparità di trattamento, si sostiene nell'ordinanza, non è giustificata dalla circostanza che la direttiva 80/19987/CEE prevede la garanzia soltanto in favore dei lavoratori dipendenti da datori assoggettabili a procedure concorsuali, in quanto il legislatore nazionale, una volta determinatosi, nell'esercizio della sua discrezionalità, ad estendere la tutela anche a favore di quelli dipendenti da datori soggetti soltanto ad esecuzione individuale, avrebbe dovuto ampliarla in modo coerente e omogeneo, senza «introdurre ingiustificate distinzioni basate sulla data di maturazione del credito». Pertanto, conclude il giudice *a quo* «la disciplina enucleata dal combinato disposto di cui all'art. 1 commi 1 e 2 e all'art. 2, comma 7» del d.lgs. n. 80 del 1992 realizza una disparità di trattamento la cui irragionevolezza, a fronte di situazioni omogenee, conforta, pur nell'estrema frammentarietà che contraddistingue l'ordinamento previdenziale, il giudizio di non manifesta infondatezza della questione.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

La direttiva 80/19987/CEE, premette la difesa erariale, mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro assoggettabili a procedure concorsuali, e riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli. La Corte di giustizia della comunità europea ha accertato l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di conformarsi alla direttiva nel termine da essa fissato (Corte di giustizia, 2 febbraio 1989, C-22/1987) e, successivamente, ha affermato l'obbligo degli Stati membri di risarcire i danni derivati ai singoli dal mancato recepimento delle disposizioni comunitarie (Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6 e 9/1990). Il d.lgs. n. 80 del 1992, prosegue l'interveniente, nell'attuare la direttiva, ha esteso la tutela anche ai dipendenti di datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali, ma soltanto per il futuro e, allo scopo di adempiere gli obblighi sanciti dalla Corte di giustizia, ha attribuito ai lavoratori dipendenti da imprese assoggettabili a procedure concorsuali un'indennità per il danno eventualmente subito per il ritardo nel recepimento della direttiva.

Pertanto, osserva ancora l'Avvocatura dello Stato, poiché la Corte di giustizia ha ritenuto che la limitazione della tutela non lede il principio della parità di trattamento in ambito comunitario (Corte di giustizia, 9 novembre 1995, C-479-93) e la diversa data di maturazione dei crediti costituisce elemento sufficiente a rendere disomogenee le situazioni poste in comparazione, non sussiste la denunziata disparità di trattamento. Infine, conclude l'interveniente, neppure è irragionevole che il decreto legislativo abbia ampliato il livello minimo di tutela previsto dalla direttiva CEE e, con norma transitoria, abbia attribuito soltanto ai lavoratori che hanno subito un danno dalla sua mancata attuazione il diritto ad ottenere le garanzie di cui avrebbero goduto nel caso di tempestivo recepimento delle norme comunitarie.

3. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'Inps, convenuto nel giudizio principale, il quale ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Secondo l'Istituto, il Tribunale non ha preliminarmente accertato se le azioni siano state promosse entro il termine stabilito dall'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 80 del 1992 e tale omissione rende la questione di costituzionalità meramente ipotetica ed inammissibile per difetto di rilevanza. In ogni caso, a suo avviso, le censure sollevate dal Tribunale sono infondate, in quanto le situazioni poste in comparazione sono disomogenee. Le procedure con-

corsuali presuppongono infatti, normalmente, il concorso dei creditori ed impediscono la prosecuzione delle azioni individuali, che è invece possibile nei confronti dei datori di lavoro non assoggettati alle prime. La responsabilità patrimoniale del debitore, senza i limiti del concorso — sostiene la parte — configura una più intensa garanzia delle ragioni del singolo creditore e ciò è sufficiente a dimostrare l'incongruità del richiamo degli artt. 3 e 38 della Costituzione, dato che esso si basa sulla omologazione di situazioni non omogenee.

La circostanza che il legislatore ha ritenuto di estendere anche ai lavoratori dipendenti da datori non assoggettabili a procedure concorsuali la garanzia disciplinata dal d.lgs. n. 80 del 1992, conclude infine l'Inps, è irrilevante nel senso prospettato dal Tribunale, perché frutto di una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore, non sindacabile nel giudizio di costituzionalità.

4. — Gli appellanti nel processo principale si sono anch'essi costituiti nel giudizio innanzi alla Corte ed hanno chiesto che la questione di costituzionalità sia dichiarata fondata.

Le parti private ripercorrono le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e sostengono che il legislatore, nel disciplinare le fattispecie perfezionatesi anteriormente al recepimento della direttiva Cee, avrebbe potuto configurare il risarcimento del danno derivato dalla sua mancata attuazione come una fattispecie autonoma ovvero regolamentarla con modalità identiche alla prestazione a regime. Realizzata questa seconda soluzione è, a loro avviso, irragionevole che la garanzia non sia stata estesa anche ai crediti maturati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992 e vantati dai lavoratori subordinati dipendenti da datori non assoggettabili a procedure concorsuali.

Dunque, concludono le parti, il legislatore italiano, poiché ha tutelato con identiche modalità i crediti di tutti i lavoratori subordinati sin dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, non poteva successivamente distinguere le due categorie e prevedere la garanzia per quelli maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992 soltanto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedure concorsuali.

5. — All'udienza pubblica la difesa erariale e l'Inps hanno insistito per la dichiarazione di infondatezza della questione di costituzionalità.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, concerne il «combinato disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80» (Attuazione della direttiva 80/1998/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), «nella parte in cui non prevedono l'intervento del Fondo di Garanzia a favore dei lavoratori che abbiano maturato crediti di lavoro, nel periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. citato, nei confronti di datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali».

Secondo il giudice rimettente, invero, la limitazione temporale, riferita alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992, della garanzia in favore dei lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali costituisce un'ingiustificata disparità di trattamento a danno di quelli di essi che vantano crediti non riconducibili alla predetta data. Il giudice *a quo* ritiene altresì irragionevole che i lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedure concorsuali godano invece della stessa garanzia anche relativamente ai crediti da ultimo indicati. Né, secondo il giudice rimettente, tale disparità di trattamento può essere giustificata dalla considerazione che la direttiva 80/1998/CEE riguarda solo quella categoria di lavoratori, poiché una volta che la discrezionalità del legislatore aveva disposto quella tutela anche per i dipendenti da datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali, avrebbe dovuto estenderla in modo coerente ed omogeneo, senza introdurre ingiustificate distinzioni basate sulla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

2. — In via preliminare va esaminata l'eccezione dell'INPS di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto il Tribunale rimettente avrebbe omissso di accertare, *in limine* se le azioni proposte dai lavoratori siano state promosse entro il termine fissato dall'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 80 del 1992.

L'eccezione è infondata.

Premesso che non è sindacabile, nel giudizio di costituzionalità, l'ordine logico con il quale il rimettente affronta le questioni sottoposte al suo esame (sentenze nn. 267 e 226 del 1998), nel caso di specie il Tribunale, dopo avere affermato che la questione di legittimità costituzionale sollevata «riveste carattere preliminare rispetto

ad ogni altro profilo di controversia», ha sostenuto, in modo non implausibile, che la questione stessa appare rilevante, in quanto il suo eventuale accoglimento determinerebbe l'estensione della fattispecie normativa anche riguardo ai ricorrenti.

3. — Nel merito la questione è infondata, sotto i diversi profili prospettati.

Il giudice rimettente dubita, innanzi tutto, che le norme denunciate violino l'art. 3 in collegamento con l'art. 38 della Costituzione, in quanto la garanzia per i crediti di lavoro previsti nel citato art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, vantati dai lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili alle procedure concorsuali, opererebbe soltanto per i crediti relativi alle procedure intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il fluire del tempo costituisce, di per sé, idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive, anche nella specifica materia previdenziale, cosicché è stato escluso che possa giudicarsi in sé irragionevole, in quanto riferibile a situazioni non omogenee tra di loro, la previsione di una disciplina normativa diversificata *ratione temporis* dal momento che differenziazioni temporali agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti si giustificano con la necessità di bilanciamento con le disponibilità delle risorse indispensabili a tal fine e con le connesse esigenze finanziarie (*ex plurimis* sentenze n. 175 del 1997, n. 311 del 1995, nn. 385 e 378 del 1994, n. 243 del 1993, nn. 455 e 95 del 1992).

Deve quindi escludersi che, sotto questo aspetto, vi sia una lesione del principio di parità di trattamento tra lavoratori appartenenti ad una stessa categoria, poiché non si tratta di situazioni omogenee.

4. — L'ordinanza di rimessione prospetta un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 in collegamento con l'art. 38 della Costituzione, in quanto le norme censurate, attribuendo ai soli lavoratori dipendenti da datori di lavoro, assoggettati a procedure concorsuali intervenute anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, un'indennità per i crediti di cui al comma 1, realizzerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti da datori assoggettati soltanto ad esecuzione individuale, giacché essi non godrebbero di alcuna garanzia per crediti dello stesso tipo.

Anche sotto questo profilo, la proposta questione di costituzionalità non appare fondata. In proposito, va premesso che l'attuale sistema di tutela dei crediti dei lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro soggetti a procedure concorsuali trae origine dalla direttiva 80/1998/CEE, concernente appunto «il ravvicinamento» — da effettuarsi entro il termine ultimo del 23 ottobre 1983 — delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. La Corte di giustizia delle comunità europee, chiamata a pronunciarsi in questa vicenda, ha, dapprima, giudicato l'attuazione di questa direttiva, contenuta nella legge 29 maggio 1982, n. 297, inadeguata all'adempimento dell'obbligo di conformarsi e successivamente ha statuito che lo Stato italiano era comunque tenuto a risarcire i danni derivanti ai singoli da questo mancato adempimento nei termini prefissati (Corte di giustizia, 2 febbraio 1989 C-22/1987 e 19 novembre 1991, cause riunite C-6 e 9/1990).

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, emanato nell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge comunitaria per il 1990, ha infine dato attuazione alla predetta direttiva, determinando un quadro normativo, che, da un lato, estende, per il futuro, l'ambito di tutela non solo ai dipendenti da datori di lavoro assoggettabili a procedure concorsuali, ma anche ai dipendenti da qualsiasi datore di lavoro (art. 1, rispettivamente commi 1 e 2); dall'altro lato, invece, riconosce ai soli lavoratori dipendenti da datori di lavoro soggetti a procedure concorsuali il diritto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2, comma 7, del citato decreto n. 80, in riferimento alle situazioni venute a maturazione dopo la data ultima di attuazione della direttiva, ma prima dell'entrata in vigore del predetto decreto. Questo quadro normativo, che prevede trattamenti differenziati per categorie di soggetti e per situazioni temporali, si conforma quindi, in linea di principio, alla direttiva comunitaria che recepisce, anche se è evidente che la scelta di tutelare, per il futuro, pure i crediti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale non deriva da vincoli comunitari, ma è imputabile unicamente alla mera discrezionalità del legislatore italiano.

Era invece doveroso, per lo stesso legislatore italiano, prevedere il soddisfacimento degli obblighi risarcitori conseguenti alla tardiva attuazione della direttiva in oggetto, proprio perché la Corte di giustizia aveva statuito che «è nell'ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato» dalle violazioni del diritto comunitario, quali, tra l'altro, l'inadempimento accertato da una sentenza (Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6 e 9/1990). In questa ottica, pertanto, è stata formulata la norma dell'art. 2, comma 7, del decreto in oggetto, la quale è coerentemente limitata a quei soli lavoratori dipendenti, che la direttiva voleva garantire e nei confronti dei quali soltanto era perciò configurabile la responsabilità dello Stato per la tardiva attuazione della direttiva stessa.

In questo senso è appunto l'orientamento della Corte costituzionale, che ha in particolare statuito che il lavoratore, il quale agisce per il pagamento dell'indennità prevista dal comma 7 dell'art. 2, non fa valere un credito di lavoro, bensì un diritto risarcitorio, diversamente da quanto disposto dal comma 1. Coerentemente, secondo la Corte, l'intervento dell'Inps, quale gestore del Fondo di garanzia, si articola secondo «due forme distinte, corrispondenti al diverso titolo e alla diversa natura dei diritti del lavoratore» previsti appunto dai due commi citati (sentenza n. 512 del 1993). Il rinvio che il comma 7 dell'art. 2 fa ai commi 1, 2 e 4 non è pertanto indice di omogeneità tra le due situazioni, dato che mediante l'azione prevista dal comma 7 il lavoratore fa valere un danno, la cui causa petendi non è costituita dal rapporto di lavoro, bensì dalla mancata attuazione della direttiva (sentenza n. 285 del 1993).

Gli stessi principi, del resto, sono stati affermati e più volte ribaditi anche dalla Corte di cassazione, la quale, in conformità alle pronunce della Corte costituzionale, ha osservato che non sussiste identità di natura tra le diverse prestazioni previste dall'art. 2 del decreto, giacché quella disciplinata dal comma 7 ha natura non previdenziale, ma risarcitoria — anzi più esattamente indennitaria — del danno derivante dalla tardiva attuazione della direttiva comunitaria.

La diversità di natura e di contenuto tra le predette prestazioni e la circostanza che soltanto nei confronti della categoria di lavoratori contemplati dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 80 del 1992 sussiste la responsabilità dello Stato italiano per il ritardo nel recepimento della direttiva e, di conseguenza, ad essi soli può essere riconosciuto il relativo diritto risarcitorio, dimostrano dunque che si tratta di una situazione assolutamente peculiare, la cui disciplina non è irragionevole che sia limitata, per la ratio che la ispira, a quella sola categoria di lavoratori, senza estensioni ulteriori. Non si può pertanto procedere ad alcuna forma di comparazione per difetto di omogeneità con altre situazioni previste dalle stesse norme denunciate, e quindi si deve escludere che la loro differente disciplina si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza.

5. — I profili di censura contenuti nell'ordinanza di rimessione in riferimento all'art. 38 della Costituzione non hanno una motivazione autonoma, ma comune con quelli relativi alla censura dell'art. 3, cosicché l'infondatezza della questione in ordine al principio di eguaglianza comporta anche l'insussistenza della lesione, così come prospettata, dell'art. 38.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/19987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il relatore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 410

*Sentenza 10-16 dicembre 1998***Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

Procedimento penale in genere - Atti di polizia giudiziaria - Opposizione del segreto di Stato - Illegittima utilizzazione documentale e lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di tutela del segreto di Stato - Non spettanza al p.m. presso il tribunale di Bologna rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato, già accertata, con sentenza della Corte n. 110/1998 - Annullamento della richiesta di rinvio a giudizio del 5 maggio 1998.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 20 luglio 1998, depositato in Cancelleria il 25 successivo per conflitto di attribuzione nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sorto a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, e basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri *ex art. 12* legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il ricorrente, e i dott.ri Ennio Fortuna e Paolo Giovannoli, rispettivamente Procuratore e Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 10 luglio 1998, depositato il 14 luglio 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri assunta in data 26 giugno 1998, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con i primi avevano collaborato, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri *ex art. 12* della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato).

Il ricorrente premette di aver già sollevato, con ricorso del 25 novembre 1997, depositato il 26 novembre 1997, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione ad attività istruttoria svolta nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia, e diretta ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 12 della legge n. 801 del 1977.

La Corte, con ordinanza n. 426 del 1997, dichiarava ammissibile il conflitto proposto e, successivamente, con sentenza n. 110 del 1998, dichiarava non spettare al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, né acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali era stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il segreto di Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale, annullando conseguentemente gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio.

Il ricorrente sostiene che, a séguito di tale sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al quale gli atti erano stati restituiti dal giudice per le indagini preliminari, nel reiterare la richiesta di rinvio a giudizio si è limitato ad eliminare da questa i riferimenti ai documenti trasmessi dalla Questura di Bologna.

Ad avviso del ricorrente, tale nuova richiesta di rinvio a giudizio, non ottemperando alla sentenza della Corte ed anzi eludendone il disposto, riproporrebbe l'esorbitanza dai poteri propri del Procuratore della Repubblica già in precedenza censurata, e pertanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa la prescritta deliberazione assunta il 26 giugno 1998 dal Consiglio dei ministri, ha sollevato un nuovo conflitto di attribuzione, deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale, per sentire dichiarare che non spetta al pubblico ministero di avvalersi per una richiesta di rinvio a giudizio di atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato e comunque già annullati dalla Corte, e per chiedere il conseguente annullamento della richiesta di rinvio a giudizio del 5 maggio 1998.

2. — Con provvedimento in data 14 luglio 1998, il Presidente della Corte ha accolto la formale istanza del ricorrente volta ad ottenere la segretazione dei documenti indicati nel ricorso, che il ricorrente medesimo si riservava di produrre.

3. — Con l'ordinanza n. 266 del 1998, la Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

4. — Quest'ultimo si è costituito nel presente giudizio con atto depositato il 5 agosto 1998, nel quale ha chiesto che questa Corte dichiari il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri inammissibile — in quanto gli atti compiuti dalla Procura, rientrando nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, non sarebbero «idonei a ledere in alcun modo la sfera di attribuzioni costituzionalmente determinata per il Governo dello Stato» — ovvero infondato, avendo la Procura di Bologna agito «nell'ambito delle attribuzioni appartenenti all'Autorità giudiziaria».

A sostegno di tali richieste il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna sottolinea, innanzi tutto, in relazione alla prosecuzione del processo, come la Corte, nella sentenza n. 110, abbia affermato i seguenti principi: a) che l'improcedibilità dell'azione penale sussiste solo quando l'opposizione del segreto preclude la conoscenza di elementi essenziali per la decisione; b) che non sussiste alcuna ipotesi di immunità sostanziale collegata all'attività dei servizi informativi; c) che l'opposizione del segreto di Stato non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero indagli sui fatti di reato cui si riferisce la *notitia criminis* in suo possesso ed eserciti se del caso l'azione penale.

Ad avviso del resistente, l'unica attività del pubblico ministero che la Corte ha ritenuto non spettare al medesimo consiste nell'ordine di esibizione di atti al Questore di Bologna, onde l'inutilizzabilità degli atti trasmessi dallo stesso Questore e di quelli, eventuali, acquisiti in base alle conoscenze tratte da essi. Sostiene il resistente che la nuova richiesta di rinvio a giudizio, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, si basa su elementi probatori del tutto sufficienti a giustificare la richiesta stessa ed inoltre del tutto autonomi rispetto alle fonti di prova coperte dal segreto di Stato. Tali elementi consisterebbero, in definitiva: a) nella nota del dirigente della

Direzione centrale di polizia di prevenzione del 13 dicembre 1996; b) nel materiale sequestrato (due scatoloni contenenti fascicoli e documentazione varia, relativi ad indagini effettuate nel 1991 su attentati commessi in Italia, e bobine di intercettazioni di conversazioni con traduzione); c) nell'esame, quali persone informate dei fatti, del vice direttore e del primo portiere dell'albergo ove si erano svolte le investigazioni illegali, come risultava dagli atti costituenti la notizia di reato; d) nella copia dei registri del detto albergo, dai quali è risultata la presenza dei due funzionari del SISDE, poi imputati.

In conclusione, il resistente afferma che i documenti sequestrati senza opposizione di segreto — costituenti la notizia di reato — sono di per sé elementi di prova sufficienti per richiedere il rinvio a giudizio dei primi tre imputati e che le autonome indagini della Procura, fondate su tale notizia di reato, costituiscono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio del quarto imputato.

5. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri nella quale vengono reiterati rilievi già contenuti nel ricorso e presentate ulteriori deduzioni.

In particolare, la difesa del ricorrente rileva che l'individuazione, con successiva escussione come persone informate dei fatti, di due dipendenti dell'albergo nel quale l'operazione oggetto di indagine da parte della Procura bolognese era stata eseguita, «è avvenuta attraverso la lettura dei documenti segreti». A questo riguardo, il ricorrente contesta l'asserzione del Procuratore della Repubblica secondo la quale i due nominativi sarebbero stati individuati attraverso parallele indagini, ritenendo tali indagini successive e indicando, a conforto di tale convinzione, una successione di date. Precisamente, l'Avvocatura osserva che «la lettura delle carte della Questura di Bologna, pervenute in Procura il 16 luglio 1997 è stata la prima e fondamentale attività di indagine: anteriore addirittura alla lettura della documentazione contenuta negli 'scatoloni ministeriali' trasmessi dalla Procura di Roma» e aperti solo il 2 agosto 1997.

Le ulteriori indagini, lamenta il ricorrente, non sono pertanto autonome, «ma conseguenziali e di approfondimento rispetto alle notizie apprese attraverso la lettura dei documenti segreti». L'impiego delle notizie in essi contenute, contestate ed utilizzate negli interrogatori successivi alla loro acquisizione, ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri vizierebbe irrimediabilmente gli interrogatori medesimi, che rientrerebbero tra gli atti di indagine già annullati da questa Corte con la sentenza n. 110 del 1998, e che pertanto non possono giustificare una nuova richiesta di rinvio a giudizio.

La difesa del ricorrente esclude poi che si possa «*sic et simpliciter* salvare tutta la parte di indagine anteriore alla illegittima acquisizione di documenti dalla Questura», argomentando che l'opposizione del segreto in relazione alla documentazione relativa alle operazioni svolte a Bologna dal SISDE con la collaborazione della polizia sin dall'inizio risultava preordinata al fine di assicurare riserbo alle modalità operative ed ai nominativi degli agenti del SISDE, cosicché anche la documentazione romana dovrebbe ritenersi coperta da segreto «perché violativa di detto riserbo». Secondo l'Avvocatura ciò risulterebbe confermato dalla circostanza che il segreto di Stato era stato inizialmente opposto, e successivamente confermato, anche dal primo agente del SISDE «imputato proprio in relazione a documenti ministeriali romani diversi da quelli della Questura bolognese».

La memoria depositata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene l'elenco dei documenti trasmessi alla Procura resistente nel presente giudizio dalla Questura di Bologna e l'elenco dei documenti precedentemente acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (documentazione UCIGOS poi trasmessa alla Procura bolognese), con evidenziazione delle relative coincidenze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri conclude che se il p.m. bolognese avesse voluto attenersi al disposto della sentenza n. 110 del 1998, «invece di limitarsi ad una burocratica, formale ed incompleta eliminazione del mero richiamo ai documenti della Questura di Bologna dalla nuova richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe dovuto riesaminare tutti gli atti per conservare solo quelli del tutto autonomi rispetto alle fonti segretate e sulla base di quelli — se esistenti e se sufficienti a fondare ulteriori indagini — procedere oltre».

6. — Nell'imminenza della data fissata per l'udienza, anche il Procuratore della Repubblica di Bologna ha depositato una ulteriore memoria per argomentare più diffusamente l'inammissibilità e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso, già dedotte con l'atto di costituzione nel presente giudizio.

Nella memoria viene premesso innanzi tutto che dal confronto tra le fonti di prova elencate nella richiesta di rinvio a giudizio del 5 maggio 1998 e la sentenza n. 110 del 1998 risulta che «le prove in questione o sono del tutto indipendenti o estranee alla materia del segreto di Stato, ovvero sono state offerte spontaneamente, e di propria iniziativa, alla valutazione dell'autorità giudiziaria dagli stessi organi investigativi della Polizia di Stato senza riserve, limiti o condizioni».

Alle deduzioni già svolte con l'atto di costituzione, la Procura aggiunge poi alcune precisazioni. In particolare, precisa che tre dei quattro imputati sono stati iscritti nel registro degli indagati a cura della Procura di Roma, prima che «venisse opposto il segreto, mentre il quarto è stato individuato e inquisito in base all'esame dei registri dell'albergo, condotto da questo ufficio, in modo del tutto autonomo e indipendente dai documenti ottenuti con l'ordine di esibizione». Nella memoria si ribadisce che «le prove a carico di tutti gli imputati ... sono state invece acquisite ... soprattutto attraverso l'ispezione del corpo del reato ... trasmesso spontaneamente al p.m. di Roma ... dalla Direzione Generale della Polizia di Prevenzione (prima e indipendentemente dall'opposizione del segreto)».

Il Procuratore resistente — dopo aver premesso che l'eventuale annullamento della richiesta del 5 maggio 1998 da parte di questa Corte «verosimilmente» non esimerebbe l'ufficio dal concludere l'indagine preliminare con una nuova richiesta di rinvio a giudizio — osserva che «lo stesso ricorso non pone affatto una questione di illegittimo sconfinamento del p.m. dai limiti delle sue attribuzioni ... bensì censura le modalità e il merito di tale esercizio». Senonché, deduce l'organo resistente nel presente conflitto richiamando l'art. 202, comma 3, cod. proc. pen., «il codice di rito ... rimette al giudice, e solo al giudice, nel quadro del processo penale (e quindi non alla Corte, o non anche alla Corte, in sede di risoluzione di un conflitto) il potere-dovere di dichiarare l'improcedibilità».

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri assunta in data 26 giugno 1998, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con i primi avevano collaborato, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri *ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801* (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato).

Il ricorrente lamenta — in seguito alla reiterazione della predetta richiesta di rinvio a giudizio — la lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, dagli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e dagli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale, e chiede che questa Corte dichiari che non spetta al pubblico ministero avvalersi, per formulare la richiesta di rinvio a giudizio, di atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato e comunque già annullati dalla Corte. Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede altresì l'annullamento della richiesta di rinvio a giudizio del 5 maggio 1998.

2. — Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità del conflitto di attribuzione in questione, che questa Corte ha già dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordinanza n. 266 del 1998.

Sotto il profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 801 del 1977, ma, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali — invocate nel ricorso — che ne delimitano le attribuzioni (sentenze n. 110 del 1998, e n. 86 del 1977; ord. n. 426 del 1997).

Sotto il medesimo profilo, anche la legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere affermata in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in

quanto, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo dell'azione penale obbligatoria e dell'attività di indagine a questa finalizzata (sentenze n. 110 del 1998, n. 420 del 1995, e nn. 464, 463 e 462 del 1993; ordinanze nn. 426 del 1997 e 269 del 1996).

Quanto al profilo oggettivo, il conflitto riguarda attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ed alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche attraverso lo strumento del segreto, la cui opposizione è attribuita alla responsabilità del Presidente del Consiglio ed al controllo del Parlamento.

3. — Nel merito, il ricorso deve essere accolto.

4. — Con la sentenza n. 110 del 1998 questa Corte ha chiarito che l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ha non già l'effetto di impedire in via assoluta al pubblico ministero di compiere atti di indagine e di esercitare l'azione penale rispetto a fatti oggetto di una *notitia criminis* bensì l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.

La Corte, nella medesima pronuncia, ha precisato che tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto di Stato sia in via diretta, per fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, in quanto le eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine.

Questa Corte ha altresì specificato che i doveri di correttezza e lealtà ai quali i rapporti tra Governo ed autorità giudiziaria devono ispirarsi, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti, escludono, in particolare, che l'autorità giudiziaria possa aggirare surrettiziamente il segreto opposto dal Presidente del Consiglio, inoltrando ad altri organi richieste di esibizione di documenti dei quali sia nota la segretezza.

Sulla base delle richiamate premesse, la Corte accolse il primo ricorso del Presidente del Consiglio ed annullò gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, unitamente alla prima richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Bologna, in data 19 novembre 1997.

Dall'esame della seconda richiesta di rinvio a giudizio, in data 5 maggio 1998, impugnata dal ricorrente, risulta che la Procura di Bologna ha nuovamente esercitato l'azione penale senza indicare differenti elementi indiziari, indipendenti dagli atti e documenti coperti da segreto già in suo possesso, e senza che essa si basi su altri ed autonomi atti di indagine, legittimamente diretti ad acquisire tali nuovi elementi.

L'unica differenza che è possibile riscontrare attraverso un raffronto tra le due richieste di rinvio a giudizio (la prima delle quali annullata da questa Corte) consiste nell'omessa menzione, nella seconda, dei documenti acquisiti dalla Questura di Bologna. Senonché, con la sentenza n. 110 del 1998, questa Corte ha riconosciuto l'illegittimità non solo della richiesta di esibizione rivolta al Questore di Bologna — in quanto diretta ad acquisire documentazione, riguardante le indagini svolte a suo tempo dalla polizia e dai servizi, della quale era nota la segretezza formalmente opposta già agli inquirenti della Procura di Roma — ma anche dell'attività di indagine susseguentemente svolta avvalendosi di quelle conoscenze, già poste a base della prima richiesta di rinvio a giudizio.

Da quanto precede — al di là della parziale, ma indubbiamente significativa, coincidenza riscontrata tra i documenti acquisiti dalla Questura di Bologna e quelli trasmessi dal Procuratore della Repubblica di Roma — consegue che l'utilizzo, da parte del pubblico ministero resistente, della documentazione già in possesso della Procura romana, al fine di motivare la nuova, quasi identica, richiesta di rinvio a giudizio, si appalesa illegittimo. La rinnovata richiesta del pubblico ministero risulta infatti inficiata dalla utilizzazione dei documenti — provenienti dalla Questura di Bologna — che questa Corte ha ritenuto illegittimamente acquisiti. Tale illegittima utilizzazione documentale rende la nuova richiesta di rinvio a giudizio lesiva delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di tutela del segreto di Stato. Il ricorso deve pertanto essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato già accertata con sentenza della Corte costituzionale e conseguentemente annulla la richiesta di rinvio a giudizio in data 5 maggio 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1384

N. 411

Ordinanza 10-16 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Concessioni amministrative - Regione Toscana - Installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione di carburante - Delibera della giunta comunale - Natura - *Ius superveniens*: legge regione Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 e d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, secondo comma, come sostituito dall'art. 1, legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 (*recte*: comma 2), della legge della Regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti

di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61, in materia di distributori di carburanti), promossi con n. 16 ordinanze emesse il 23 gennaio 1997, il 15 ottobre 1996 (n. 2 ordinanze), il 27 novembre 1996 (n. 2 ordinanze), il 15 ottobre 1996 (n. 6 ordinanze) e il 27 novembre 1996 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, rispettivamente iscritte ai nn. da 10 a 13 e da 20 a 31 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'API s.p.a. e dell'AGIP Petroli s.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Vittorio Zammit per l'API s.p.a. e Lorenzo Acquarone per l'AGIP Petroli s.p.a..

Ritenuto che con sedici identiche ordinanze emesse nell'ambito di giudizi promossi da gestori di impianti di distribuzione di carburanti per l'annullamento degli atti (ordinanze del sindaco e atti presupposti, tra i quali deliberare della giunta municipale di Prato) comportanti la chiusura degli impianti medesimi, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61, in materia di distributori di carburanti), in riferimento all'art. 32, comma 2, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e agli artt. 117 e 128 della Costituzione;

che ad avviso del rimettente la legge regionale, stabilendo che il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni relative alle attività inerenti all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è deliberato dalla giunta comunale, ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (qualora non diversamente disposto dai singoli statuti comunali), investirebbe la struttura organizzatoria dell'ente territoriale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale — e in particolare con l'art. 32, lettera f), della medesima legge n. 142 del 1990, secondo il quale la concessione dei pubblici servizi rientra tra le competenze del consiglio comunale — in quanto l'assenso richiesto per l'esercizio di tale attività avrebbe natura di concessione di un pubblico servizio, giustificandosi pertanto la sua attribuzione al consiglio comunale, che è l'organo deputato allo svolgimento della funzione di indirizzo, mentre alla giunta spettano soltanto, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 142 del 1990, le attribuzioni residuali nelle materie non riservate dalla legge al consiglio nonché l'attuazione degli indirizzi di questo;

che nei giudizi di cui ai nn. 10 e 26 del r.o. 1998 si sono costituite le parti private, chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità.

Considerato che le ordinanze prospettano questioni identiche e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

che successivamente alle ordinanze di rimessione la norma censurata è stata abrogata dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche alla l. r. 31 ottobre 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione»);

che, inoltre, è sopravvenuta una nuova disciplina statale relativamente alla installazione ed esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 1 pone fine al regime di concessione previsto dall'art. 16, comma 1, del d.-l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (comma 1), stabilendo al contempo che tali attività sono soggette all'autorizzazione del sindaco del comune in cui sono esercitate (comma 2);

che, essendo entrate in vigore le norme sopraindicate successivamente alla proposizione della questione di costituzionalità, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1385

N. 412

Ordinanza 10-16 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ordinanza del g.i.p. presso la pretura circondariale con la quale si respinge la richiesta di archiviazione e si restituiscono gli atti al p.m. per il compimento di nuove investigazioni - Prescrizione - Interruzione - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 77, 109 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 2 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998 ed il 2 ottobre 1997 dal pretore di Varese, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che interrompa il corso della prescrizione l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale con la quale «si respinga la richiesta di archiviazione e si restituiscano gli atti al pubblico ministero per il compimento di nuove investigazioni»;

che a tal proposito il rimettente sottolinea che la non applicabilità della disciplina dettata dall'art. 160, secondo comma, cod. pen., con riferimento al caso dell'udienza camerale fissata a seguito della richiesta di archiviazione, ai reati di competenza pretorile, non scaturisce da una scelta del legislatore, ma è frutto della interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi nel ritenere che l'ordinanza in questione debba essere emessa *de plano* senza formalità e senza fissazione di udienza camerale;

che la norma impugnata si porrebbe dunque in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto dalla disciplina impugnata scaturisce una irragionevole ed illogica sperequazione rispetto a talune fattispecie di competenza del tribunale aventi un rilievo, in termini di disvalore sociale, assai più attenuato;

b) con l'art. 112 della Costituzione, in quanto incide negativamente sull'obbligatorio esercizio della azione penale;

c) con l'art. 77 della Costituzione, in quanto «la soluzione normativa applicabile risulta in contrasto con lo spirito e le finalità della legge-delega» sul nuovo processo penale;

che il pretore di Varese parimenti impugna l'art. 160, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono la prescrizione, l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 112, 109 e 24, secondo comma, della Costituzione;

che a parere del giudice *a quo* l'esclusione di un analogo regime tra atti diretti e atti delegati comprometterebbe l'obbligatorio esercizio della azione penale, giacché il pubblico ministero è tenuto a richiedere l'archiviazione per prescrizione per il sol fatto di non aver personalmente svolto l'interrogatorio;

che verrebbe svuotato di significato l'art. 109 della Costituzione, in quanto viene negata al pubblico ministero la possibilità di conseguire un effetto procedimentale mediante un atto legittimamente delegato alla polizia giudiziaria;

che l'incertezza della norma comprometterebbe infine, ad avviso del rimettente, l'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, dal momento che l'indagato non è posto in condizione di conoscere gli effetti dell'interrogatorio delegato, razionalmente, ma non testualmente, da considerarsi interruttivo della prescrizione;

che nei giudizi non si sono costituite le parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che il pretore di Varese, nella propria ordinanza di rimessione, mentre da un lato ritiene di dover escludere la possibilità di una «interpretazione estensiva», dall'altro espressamente riconosce che, per dissolvere il dubbio di costituzionalità, «pari e decisivo valore avrebbero l'accoglimento dell'eccezione ovvero una sentenza interpretativa di rigetto», con ciò implicitamente ammettendo la possibilità di una interpretazione adeguatrice *secundum constitutionem* che è compito dello stesso giudice ricercare e prescegliere;

che, contrariamente a quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore, dalla relazione al testo definitivo dell'art. 554 cod. proc. pen. emerge con chiarezza che il legislatore delegato non ha ritenuto «opportuno riprodurre la disciplina dell'art. 409 comma 3» proprio perché tale disciplina è «conseguente ad un momento di contraddittorio in camera di consiglio (art. 409, comma 2) che avrebbe eccessivamente appesantito il procedimento di pretura», sicché la sentenza che il giudice *a quo* sollecita introdurrebbe un nuovo caso di interruzione del corso della prescrizione, al di fuori, e, anzi, implicitamente in contrasto, con le scelte operate dal legislatore (il secondo comma dell'art. 160 cod. pen. è stato infatti sostituito ad opera dell'art. 239 delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice di rito e, quindi, in stretta correlazione con la opzione di escludere qualsiasi ipotesi di rito camerale nella archiviazione pretorile);

che questa Corte ha in più occasioni affermato — v., da ultimo, ordinanza n. 178 del 1997 — esserle inibita l'adozione di pronunce additive del tipo richiesto dai giudici *a quibus* ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;

e che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 77, 109 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore e dal pretore di Varese con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1386

N. 413

Ordinanza 10-16 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena - Possibilità di revoca della sospensione condizionale della pena - Esclusione - Richiesta di sentenza additiva - Identica questione già dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile (cfr. ordinanza n. 297/1997) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 444, 445; c.p., art. 168).

(Cost., artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale e dell'art. 168 del codice penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 3 marzo (n. 2 ordinanze) ed il 13 febbraio 1998 dal pretore

di Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 307, 308 e 328 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 18 e 19, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due identiche ordinanze il pretore di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 445 del codice di procedura penale e 168 del codice penale, nella parte in cui prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, che la sentenza di applicazione della pena non è titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena, in relazione agli artt. 3, 13, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, secondo comma, 111, primo comma, della Costituzione;

che in entrambi i procedimenti il rimettente premette di essere stato investito quale giudice dell'esecuzione di richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa con una prima sentenza di applicazione della pena, dopo che era passata in giudicato una seconda sentenza di applicazione della pena per un reato commesso entro i cinque anni dalla prima condanna;

che il giudice *a quo*, rilevato che, alla stregua del «diritto vivente» affermato da due recenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non è possibile accogliere la richiesta di revoca avanzata dal pubblico ministero, precisa di non ignorare le recenti ordinanze della Corte costituzionale che hanno ritenuto analoghe questioni di legittimità costituzionale inammissibili, in quanto comporterebbero un intervento additivo *in malam partem*, ma chiede a questa Corte di prendere nuovamente in considerazione le censure in riferimento agli ulteriori parametri sopra indicati;

che, in particolare, il rimettente lamenta la violazione:

dell'art. 3 Cost., in quanto è irragionevole che, in caso di soggetti che abbiano commesso i medesimi reati e ai quali sia stata applicata la medesima pena, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena operi solo nei confronti di chi sia stato giudicato con il rito ordinario;

degli artt. 13, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., perché, stando all'orientamento delle Sezioni Unite, con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena verrebbe applicata a persona non riconosciuta autore di un reato;

dell'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto l'applicazione della pena conseguirebbe ad un fatto che, peraltro, non si sa se sia stato effettivamente commesso;

dell'art. 27, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto l'applicazione della pena in mancanza di un giudizio positivo di responsabilità si pone in contrasto con i principi della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza e dell'effetto rieducativo della sanzione, che presuppone un soggetto colpevole;

dell'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto l'indipendenza del giudice risulta vulnerata in caso di emanazione di una sentenza vincolata all'accordo delle parti;

dell'art. 102, primo comma, Cost., perché l'istituto dell'applicazione della pena subordina l'esercizio della funzione giurisdizionale alla volontà delle parti;

dell'art. 111, primo comma, Cost., perché la sentenza di applicazione della pena è carente di una effettiva motivazione;

che con altra ordinanza il pretore di Siracusa, chiamato ad applicare la pena su richiesta delle parti in qualità di giudice del dibattimento, ha sottoposto ad identiche censure gli artt. 168 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., impugnando altresì, in subordine, l'art. 444 cod. proc. pen.;

che, al riguardo, il rimettente rileva che, ove la Corte ritenga che «il diritto vivente» in tema di effetti della sentenza di applicazione della pena non presenti vizi di legittimità costituzionale, le censure debbono essere estese all'intero rito alternativo del patteggiamento;

che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che, in relazione al contenuto pressoché identico delle tre ordinanze, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il giudice *a quo* chiede alla Corte una pronuncia volta ad integrare le cause di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, tassativamente indicate dall'art. 168, primo comma, cod. pen., in modo che la revoca operi anche a seguito della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, così riservando un trattamento peggiore per il condannato;

che identica questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 297 del 1997, in base al rilievo che nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in materia penale che si risolva in un trattamento peggiore per il condannato, sempre che la disciplina non sia frutto di una scelta palesemente arbitraria e ingiustificata;

che, con particolare riferimento alle censure rivolte all'art. 444 cod. proc. pen., il rimettente vorrebbe sottoporre a giudizio di costituzionalità l'intera disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti;

che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 172 del 1998;

che, al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato, anche con specifico riferimento ai procedimenti speciali, che sono inammissibili questioni formulate in termini tali da comportare interventi legislativi non costituzionalmente vincolati e, in quanto tali, rientranti nella sfera della discrezionalità del legislatore (vedi da ultimo, per quanto concerne in particolare l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza n. 399 del 1997);

che nelle ordinanze oggetto del presente giudizio, pur essendo evocati ulteriori parametri costituzionali, non vengono prospettati profili sostanzialmente nuovi, tali da indurre questa Corte a rivedere le precedenti decisioni;

che pertanto le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale e dell'art. 168 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, Cost., dal pretore di Siracusa, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 414

Ordinanza 10-16 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Ristrutturazioni edilizie - Qualificazione della fattispecie ai fini punitivi da parte della potestà legislativa della regione - Irrilevanza della norma oggetto di censura nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 65, comma 2, e successive modificazioni).
(Cost., artt. 3, 25 e 116).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dal pretore di Pordenone, nel procedimento penale a carico di G.P.C. ed altri, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Pordenone, nel corso di un giudizio che riguardava alcuni imputati del reato di cui agli artt. 110 del codice penale e 20, primo comma, lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha sollevato, con ordinanza del 21 gennaio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione;

che i fatti contestati agli imputati del giudizio *a quo* concernevano l'esecuzione dei lavori relativi ad un fabbricato residenziale, per il quale il comune di Pordenone aveva rilasciato, in data 18 marzo 1993, apposita concessione edilizia di ristrutturazione ed ampliamento;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, il progetto assentito prevedeva «il mantenimento dell'edificio esistente nella sua muratura perimetrale», mentre invece, durante l'esecuzione delle opere, veniva accertato dall'Ufficio Vigilanza Edilizia del comune di Pordenone «l'avvenuta demolizione di tre muri perimetrali, con il mantenimento di parte del muro perimetrale lato Nord»; fatto che conseguentemente comportava la sospensione dei lavori e l'esercizio dell'azione penale nei confronti dei responsabili;

che, ad avviso del giudice rimettente, ai fini della risoluzione del giudizio pendente di fronte a lui, deve farsi richiamo al citato art. 65, comma 2, nella parte in cui vengono fatti rientrare tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche «quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici»;

che, secondo il giudice *a quo*, la disposizione censurata viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto «ricomprende nel concetto di ristrutturazione edilizia ciò che ontologicamente ed oggettivamente non può qualificarsi con tale termine», nonché l'art. 25 della Costituzione, in quanto rende lecite condotte altrove sanzionate

penalmente e, in tal modo, viola il principio della riserva allo Stato della potestà punitiva, vulnerando così anche l'art. 116 della Costituzione, dal momento che la materia penale non rientra nella competenza legislativa della Regione;

che è intervenuto nel giudizio di fronte a questa Corte il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il quale, nell'atto di intervento, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della questione di legittimità per irrilevanza, dato che oggetto del giudizio principale è l'accertamento della realizzazione di un'opera difforme rispetto al progetto approvato, cosicché nessun rilievo potrebbe avere la norma legislativa, in base alla quale il titolo concessorio era stato rilasciato;

che, nel merito, il Presidente della Regione ha sostenuto l'infondatezza della questione, giacché, in materia, la Regione stessa ha potestà legislativa esclusiva, che ha esercitato, sotto il profilo che qui interessa, in modo razionale, consentendo appunto «la trasformazione autorizzata di un fabbricato esistente», senza, per questo, violare l'art. 25 della Costituzione, poiché con la norma regionale in oggetto non si è interferito nel precetto penale, ma «si è soltanto specificato il presupposto sostanziale (...) della norma penale dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985».

Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in quanto l'inclusione, nell'ambito della ristrutturazione, di interventi demolitori e ricostruttivi sarebbe stabilita dalla norma censurata in contrasto con le disposizioni degli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione;

che dall'ordinanza di rimessione risulta «l'inosservanza delle modalità esecutive indicate in concessione», la quale disponeva «il mantenimento dell'edificio esistente nella sua muratura perimetrale», mentre era stata già riscontrata la demolizione di tre muri perimetrali del fabbricato in oggetto;

che l'accertamento dell'eventuale illegittimità costituzionale della norma denunciata non può avere alcun rilievo sul giudizio *a quo*, che ha ad oggetto la valutazione di condotte esecutive di opere assertivamente realizzate in difformità dalla concessione rilasciata, giacché appare irrilevante «verificare ulteriormente se, laddove i lavori fossero in ipotesi conformi alla concessione, la ristrutturazione possa comprendere la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio» (ordinanza n. 48 del 1997);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per irrilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 415

Ordinanza 10-16 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro - Sicurezza nel - Estinzione delle contravvenzioni in materia - Limiti di applicazione ai procedimenti in corso - Questione già decisa dalla Corte con ordinanza di manifesta inammissibilità n. 121 del 1998 - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità.**

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di T. G., iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), ove si stabilisce che le norme del capo II, relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, «non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, in relazione all'art. 1, lettera b), n. 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 499 (Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro);

che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., perché discriminerebbe ingiustamente il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi, «in contrasto con il principio del *favor rei* nella successione di leggi penali nel tempo» disciplinato dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., con l'art. 77 Cost., in quanto l'art. 1, lettera b), n. 1, della legge delega 6 dicembre 1993, n. 499, nel dettare, in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, il principio direttivo che prevede quale causa di estinzione del reato l'adempimento alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, non ha disposto alcuna deroga ai «principi guida» del codice penale in tema di successione delle leggi penali nel tempo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, in quanto la causa di estinzione regolata dal capo secondo del decreto legislativo in esame non ha concreta possibilità di operare ove il processo sia già iniziato.

Considerato che l'ordinanza ha contenuto analogo a quello di altre due ordinanze emesse dal medesimo giudice *a quo* che hanno dato luogo a giudizi riuniti di costituzionalità definiti da questa Corte con l'ordinanza di manifesta inammissibilità n. 121 del 1998;

che, come fu anche allora osservato, l'ordinanza è del tutto carente di motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si trovava il procedimento nel momento in cui è entrato in vigore il decreto legislativo in esame: se nella fase delle indagini preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'estinzione del reato, preclusa dalla norma transitoria di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale, ovvero quando l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque più potuto trovare applicazione;

che, al riguardo, è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata — in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa — alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale (v. ordinanza n. 121 del 1998);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, dal pretore di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1389

N. 416

Ordinanza 10-16 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Contravvenzioni in tema di sicurezza e di igiene del lavoro - Estinzione - Natura del fatto reato - Elementi costitutivi delle diverse fattispecie incriminatrici - Riferimento alla sentenza n. 19/98 della Corte - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promossi con n. 18 ordinanze emesse il 5, il 19

e il 5 dicembre (n. 2 ordinanze), il 26 novembre, il 17, il 19 (n. 2 ordinanze), il 17 (n. 2 ordinanze) ed il 5 dicembre, il 6 novembre ed il 17 dicembre 1997, l'8 gennaio (n. 2 ordinanze), il 2 ed il 20 febbraio e l'8 aprile 1998 dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Pistoia, rispettivamente iscritte ai nn. da 114 a 123, da 137 a 141, 375, 376 e 493 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 10, 11, 22 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con diciotto ordinanze di analogo tenore — pronunciate in altrettanti procedimenti nei quali il pubblico ministero, in mancanza di apposite prescrizioni impartite al contravventore dall'organo di vigilanza, aveva chiesto l'emissione del decreto penale di condanna — il giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'organo di vigilanza di ammettere obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la violazione anche nel caso in cui non venga impartita alcuna prescrizione per la materiale impossibilità della sua emanazione, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione in relazione all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 499 del 1993 (Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro);

che nella maggior parte delle ordinanze di rimessione il giudice *a quo* precisa che l'organo di vigilanza aveva ritenuto di non impartire alcuna prescrizione a norma dell'art. 20 del citato decreto legislativo, in quanto si trattava di «reato già consumato e non ottemperabile» mentre in altre ipotesi l'impossibilità di impartire la prescrizione era stata ricollegata al tipo di violazione di natura procedurale, per la quale non poteva essere adottato alcun provvedimento atto a rimuovere la violazione contestata, ovvero a reati nei cui confronti era comunque venuta meno la situazione antigiusdittica che aveva dato origine alla violazione contestata;

che, al riguardo, il rimettente rileva che nella fattispecie in esame era materialmente impossibile per l'organo di vigilanza impartire una prescrizione finalizzata all'eliminazione della contravvenzione accertata, «trattandosi di reato istantaneo caratterizzato da un'offesa del bene protetto che si perfeziona e si esaurisce nel momento della commissione del fatto, senza protrarsi nel tempo, sicché risulta ontologicamente impedita qualsiasi possibilità di regolarizzazione e la conseguente emanazione di una prescrizione non avrebbe alcuna utilità, in considerazione della oggettiva impossibilità di ripristinare una situazione conforme a diritto»;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina denunciata si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto farebbe irragionevolmente dipendere la possibilità di definire in via amministrativa il procedimento dalla natura della violazione, ossia da un elemento estraneo alla volontà del contravventore, ovvero dalla insindacabile discrezionalità dell'organo di vigilanza di impartire la prescrizione, e determinerebbe disparità di trattamento tra il contravventore a cui venga imposta una prescrizione che gli consente di definire la violazione contestata avvalendosi della procedura amministrativa prevista dalla legge, e il contravventore al quale non venga impartita alcuna prescrizione, che si vedrebbe preclusa la possibilità di definire in via amministrativa il procedimento penale a suo carico, con l'art. 76 Cost., per violazione della direttiva contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, che delega il Governo a stabilire una causa di estinzione dei reati in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro «consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché al pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione» in quanto la direttiva non lascia alcun margine di discrezionalità all'organo di vigilanza, mentre nella disciplina emanata dal legislatore delegato l'obbligatorietà della prescrizione risulta condizionata dalla natura della violazione accertata.

Considerato che, stante il contenuto pressoché identico delle diciotto ordinanze, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le censure di legittimità costituzionale si basano sull'erroneo presupposto che, ove si tratti di reato per cui sia «ontologicamente» impossibile impartire qualsiasi prescrizione per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accertata, la natura del reato costituisca elemento idoneo ad incidere in termini di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento sulla disciplina del decreto legislativo n. 758 del 1994;

che l'obiettivo diversità della struttura dei diversi reati, quale risulta dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, conseguentemente, il momento in cui si realizzano la commissione e la consumazione del reato stesso, nonché la natura istantanea o permanente del reato, appartengono a scelte del legislatore, che nella costruzione delle fattispecie incriminatrici traduce le proprie opzioni di politica criminale, ovvero sono imposte dalla stessa natura degli obblighi e dei comportamenti di cui si vuole assicurare l'osservanza mediante il ricorso alla sanzione penale;

che pertanto eventuali trattamenti differenziati risultano giustificati dalla diversa struttura delle fattispecie incriminatrici;

che sotto questo profilo non ha pregio neppure la censura sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la disciplina impugnata in realtà non riconosce alcuna «discrezionalità» dell'organo di vigilanza: l'impossibilità di impartire la prescrizione — secondo la prospettazione del rimettente — è infatti una conseguenza obbligata della struttura della contravvenzione contestata, sicché non può configurarsi alcun eccesso di delega da parte del legislatore delegato;

che questa Corte, prendendo in esame con la sentenza n. 19 del 1998 la situazione del contravventore che aveva regolarizzato la violazione prima che l'organo di vigilanza avesse impartito la prescrizione, ovvero nonostante la prescrizione fosse stata omessa o fosse stata impartita senza osservare le forme prescritte, aveva precisato che esistono soluzioni interpretative tali da consentire egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato, idonee a «riconduurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinata dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo in esame»;

che tale conclusione trova il suo fondamento nella *ratio* del decreto legislativo n. 758 del 1994, che si propone il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro — materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale — e di attuare una consistente deflazione processuale;

che, sulla base di tale *ratio* ove risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche successivamente al momento di consumazione del reato, valutate la natura e le concrete modalità di realizzazione della contravvenzione contestata, il contravventore potrebbe comunque essere ammesso, previo pagamento della somma dovuta, al procedimento di definizione in via amministrativa previsto dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1390

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 883

*Ordinanza emessa il 19 ottobre 1998 dalla Corte d'assise di Roma
nel procedimento penale a carico di Arreni Renato*

Pena - Concorso di reati che comportano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee - Isolamento diurno del condannato per un periodo di tempo da due a diciotto mesi - Ingiustificata afflittività di detto regime carcerario nei confronti dei detenuti in regime di semilibertà - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e della non contrarietà della stessa al senso di umanità.

(C.P., art. 72, comma 2).

(Cost., art. 27, terzo comma).

LA CORTE DI ASSISE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel procedimento di esecuzione relativo a Renato Arreni, nato a Roma il 14 dicembre 1954, detenuto presso la «III Casa» di Roma-Rebibbia.

1. — Il 30 maggio 1998 il p.m. di Roma, nel procedere all'unificazione delle pene concorrenti nei confronti di Renato Arreni, chiedeva a questa Corte di determinare la sanzione in concreto da irrogare al prevenuto nell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

Il procedimento, instaurato con il rito degli incidenti d'esecuzione, veniva fissato all'odierna udienza camerale.

La difesa dell'interessato eccepiva l'incostituzionalità del disposto dell'art. 72 c.p. relativamente alla sanzione dell'isolamento diurno (cfr. anche memoria del 5 ottobre 1998 a firma avv. prof. Tommaso Mancini).

Lo stesso p.m., *melius re perpensa*, e considerata la particolare condizione dell'Arreni, detenuto in regime di semilibertà, con memoria aggiuntiva in data odierna, chiedeva:

dichiararsi già eseguita la sanzione dell'isolamento diurno durante il regime cd. «di massima sicurezza» al quale il prevenuto, già aderente alle «Brigate Rosse», dovrebbe essere stato assoggettato in epoca precedente;

ovvero, ritenere l'art. 72 c.p., nella parte che qui rileva abrogato dall'art. 89, legge n. 354/1975;

ovvero ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in termini analoghi a quelli prospettati dalla difesa.

2. — Renato Arreni versa nella condizione prevista dal combinato disposto degli artt. 72 e 80 c.p., avendo riportato, con la sentenza 14 marzo 1985 Corte assise appello di Roma, la condanna a più ergastoli, unificati in ergastolo con l'isolamento diurno per anni uno, e, in altri contesti, ulteriori condanne a pena detentive temporanee per un tempo superiore a cinque anni.

Consegue da ciò l'applicazione della pena unica dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo da due a diciotto mesi.

La richiesta formulata dal p.m. con l'originario provvedimento del 30 maggio 1998 deve dunque, obbligatoriamente, trovare accoglimento.

3. — Senonchè, il condannato, a far data dal 21 marzo 1995 è stato ammesso al lavoro esterno (art. 21, legge n. 354/1975), e poi, dal 24 aprile 1997, si trova in regime di semilibertà ai sensi degli artt. 48 e 50, legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario). Il regime di semilibertà, che costituisce una misura alternativa alla detenzione, consiste nel trascorrere «parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale» (art. 48, primo comma). Il presupposto sostanziale di questa particolare modalità di esecuzione della pena è fissato dal quarto comma dell'art. 50 della citata legge, che

testualmente recita: «l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società». Il successivo quinto comma estende la possibilità di fruire del beneficio anche al condannato all'ergastolo. Non vi è dubbio che la norma indicata rappresenti, insieme alle altre disposizioni relative alle misure alternative alla detenzione o sostitutive di essa inserite nel *corpus* dell'Ordinamento penitenziario, un esempio di concretizzazione ed attualizzazione del principio costituzionale dell'emenda consacrato nell'art. 27, terzo comma, della Carta costituzionale.

Le misure alternative alla detenzione non costituiscono, in altri termini, una sorte di «premio» elargito al condannato in considerazione della sua supina adesione a canoni meramente formali di «correttezza» durante l'esecuzione della pena, ma «hanno lo scopo di evitare al condannato l'inutile sofferenza della detenzione nei casi in cui la sua rieducazione e il suo recupero sociale possano essere ottenuti attraverso modalità meno afflittive» (Cass. sez. I, 23 novembre 1996, 9604837, p.m. in proc. Gabrieli). Esse integrano, sul piano della concreta applicazione, quella finalità di emenda che, secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale, è non solo limitata alla fase esecutiva, quanto immanente alla sanzione penale sin dall'atto della sua applicazione (Corte costituzionale, sentenza n. 313/1990). È interessante rilevare come, proprio in quest'ultima pronuncia, opportunamente richiamata nella memoria difensiva, la Corte abbia statuito l'equivalenza delle finalità di prevenzione, risarcimento del danno inflitto alla società ed emenda, tutte compresenti nella natura della pena, mettendo in guardia dal pericolo della prevalenza di una sola di esse su tutte le altre.

4. — Nel caso che qui ci occupa, si profila dunque un evidente contrasto fra la condizione reale del condannato ammesso al regime di semilibertà, al quale il competente organo giurisdizionale (tribunale di sorveglianza) riconosce l'esistenza di un concreto progetto di reinserimento sociale, e la necessità, discendente *ope legis* dal citato art. 72 c.p., di procedere, nei suoi confronti, all'applicazione di una sanzione che ineluttabilmente si risolve in un inasprimento dell'esecuzione penale. La sollevata questione è, dunque, rilevante. Mentre, per un verso, si riconosce che il condannato Arreni è suscettibile di una modalità di esecuzione della pena meno afflittiva, e dunque rispettosa del principio dell'emenda, per un altro lo si dovrebbe assoggettare a una sanzione che comporta in sé un *surplus* di asprezza.

Il contrasto si fa davvero stridente sul piano delle modalità concrete di esecuzione della pena, così come delineata dal regime di semilibertà, e così come atteggiata dall'applicazione dell'art. 72. La semilibertà consiste nel trascorrere fuori dall'istituto alcune ore del giorno, «per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale».

Mentre, come acutamente osservato dal p.m., «l'isolamento diurno, sanzione i cui contenuti non sono determinati da alcuna disposizione normativa, comporta di fatto un regime penitenziario particolarmente afflittivo, perché viene eseguito impedendo al condannato qualunque contatto con altri detenuti, quindi: la detenzione in cella singola, la permanenza all'aperto da solo, la esclusione da tutte le attività in comune a quelle trattamentali». Né vale osservare che, in base al disposto dell'art. 72, terzo comma, c.p., il condannato sottoposto ad isolamento diurno «partecipa all'attività lavorativa»: si tratta, con ogni evidenza, del lavoro intramurario, indubbiamente un *minus*, sul piano del reinserimento sociale, rispetto alle ampie modalità previste dalle misure alternative alla detenzione. L'applicazione dell'art. 72 costituirebbe dunque, per il condannato Arreni, l'irrogazione di un *surplus* di afflittività nella sanzione non sorretta da alcuna valida ragione.

5. — Il contrasto testé delineato non può essere risolto in via di applicazione pratica delle norme esistenti. L'osservazione del p.m., relativa all'identità tra i contenuti della sanzione dell'isolamento diurno e quelli previsti dalle norme «punitive» dell'Ordinamento penitenziario (art. 90, relativo al regime di massima sicurezza, sovente applicato ai terroristi, come l'Arreni, durante i cd. «anni di piombo»; art. 14-*quater*, relativo al regime di «sorveglianza particolare») urta contro un rilievo in fatto: difetta, nel caso in esame, la prova che l'Arreni sia stato assoggettato ai particolari regimi sanzionatori sopra descritti.

Nemmeno la seconda soluzione proposta dal p.m. può, considerando lo stato positivo della legislazione, essere accolta. Essa poggia sul rilievo che l'art. 89, legge n. 354/1975 avrebbe abrogato l'art. 72 c.p. Detta norma prevede l'abolizione di «ogni altra norma incompatibile con la presente legge». È certo, sul piano teorico, che la sopravvivenza della sanzione dell'inasprimento dell'ergastolo può trovarsi in contrasto — come è nel caso di specie — non solo con la singola norma della semilibertà (ma anche del lavoro esterno dei condannati di cui all'art. 21 della citata legge del 1975), ma con l'intera filosofia della normativa penitenziaria, concepita per dare concreta attuazione al principio dell'emenda più volte richiamato. Tuttavia, la giurisprudenza afferma, con costanza pressoché univoca, la natura di sanzione penale dell'art. 72 c.p. (cfr., tra le altre, Cass. sez. I, 21 aprile 1993, n. 9301218, Nistri; sez. I, 21 luglio 1993, n. 9303004, p.m. in proc. Mosella). E da questa asserzione un'altra

pronuncia (Cass. sez. I, 14 aprile 1993, n. 9300780, Asero) fa discendere la mancata abrogazione dell'art. 72 c.p. ad opera del menzionato art. 89: una norma che disciplina una modalità di esecuzione della pena non può abrogarne un'altra la cui *ratio* è di fissare una sanzione nell'ordinamento. Questa Corte di assise non potrebbe, pertanto, ritenere l'implicita abrogazione dell'art. 72 c.p. sulla base del «diritto vivente».

6. — Due recenti pronunce di giudici *a quo* hanno dichiarato la manifesta infondatezza della prospettata questione. La prima (Cass. sez. I, 8 luglio 1991, n. 9107301, pres. Carnevale) ha osservato che «la dissuasione, la prevenzione e la difesa sociale sono, al pari dell'emenda, alla radice dell'ergastolo, e l'isolamento diurno, per la funzione cui adempie e per i limiti e le modalità attuali della sua applicazione, non può ritenersi misura contraria al senso di umanità». La seconda (Cass. sez. I, 14 aprile 1993, Asero, n. 9300780, già citata sopra) si è espressamente richiamata all'unico precedente della Corte costituzionale, e cioè alla sentenza n. 115/1964.

Un dato però è riconosciuto pacificamente: l'equivalenza tra le finalità della pena sancite dalla citata sentenza 313/1990 della Corte costituzionale. Ma se vi è equivalenza, e dunque non sussistono validi motivi perché una delle finalità sovrasti, in astratto, tutte le altre, allora la soluzione data al problema dalla Cassazione non risponde all'interrogativo di partenza, poiché possono emergere situazioni concrete in cui, attraverso una «meccanica» — ed allo stato ineludibile — applicazione della sanzione dell'isolamento, la finalità dell'emenda viene sacrificata alle altre esigenze in cui si sostanzia la pena nell'ordinamento costituzionale: questa è appunto la vicenda che coinvolge Renato Arreni.

L'appiglio utilizzato nelle riferite decisioni sta nella sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 1964. Essa, testualmente, recita: «L'isolamento diurno del condannato all'ergastolo, per la funzione cui adempie secondo il diritto vigente e le modalità attuali della sua applicazione, non può ritenersi misura contraria al senso di umanità: esso opera unicamente come sanzione per i delitti commessi in concorso con quello punito con l'ergastolo e questa sua riduzione alla sola funzione per i reati concorrenti segna un netto distacco rispetto alla corrispondente misura del codice del 1889 in base al quale il condannato all'ergastolo era sottoposto, solo perché tale, alla segregazione cellulare per la durata di sette anni».

La meditata lettura del testo induce ad alcune considerazioni. Innanzi tutto, la Corte, nel richiamarsi alla passata normativa del codice del 1889, segnala l'evidente evoluzione storica dell'istituto dell'isolamento diurno. E tale considerazione si ricollega all'inciso nel quale si connota la sanzione «per la funzione cui adempie secondo il diritto vigente e le modalità attuali della sua applicazione». Il richiamo alle «modalità attuali della sua applicazione», nel contempo, attenua la portata della ricorrente asserzione in forza della quale l'art. 72 ha natura esclusivamente di pena, e lascia intuire che l'atteggiarsi concreto e attuale della sanzione è non solo collocato in una prospettiva storica, per così dire «descrittiva», ma appare suscettibile di un'evoluzione non esente da riflessi sulla stessa natura giuridica dell'istituto.

La sentenza citata fu redatta nel 1964: il precetto costituzionale dell'emenda, sancito dall'art. 27, terzo comma, era lungi dall'essere concretamente applicato. L'affermazione che la pena tende alla rieducazione del condannato restava immobile sulla carta. È solo a partire dal 1975, con l'entrata in vigore della legge n. 354, che a detto precetto si è data pratica attuazione.

Orbene, già in un periodo in cui la finalità dell'emenda costituiva una mera petizione di principio la Corte costituzionale affermava la costituzionalità dell'istituto dell'isolamento diurno nella misura in cui valorizzava le sue «attuali modalità di applicazione». A maggior ragione oggi, tenuto conto dell'applicazione concreta che l'emenda ha trovato nella legge 354/1975, e in considerazione del riconoscimento di equivalenza tra tutte le finalità della pena, ivi compresa quella dell'emenda, operato dalla sentenza n. 313/1990, vi è, ad avviso di questo giudice, la necessità di rimeditare la natura stessa dell'istituto dell'isolamento diurno. Natura di sanzione penale, indubbiamente, ma non esclusiva: poiché, se la costituzionalità dell'art. 72 c.p. fu già nel 1964 postulata anche in funzione delle concrete modalità di attuazione dello stesso, è innegabile che, nell'attuale stato della legislazione positiva, che presenta un'indubbia modifica, in senso evolutivo e attuativo del principio di cui all'art. 27 della Costituzione, l'isolamento diurno dell'ergastolano ha, ad un tempo, natura di sanzione e di modalità di esecuzione della stessa.

7. — Se questa è la natura ancipite dell'istituto dell'isolamento diurno, come questo giudice crede, allora il contrasto tra le modalità di applicazione dell'art. 72 e le norme costituzionali di riferimento non può essere risolto richiamandosi alla generica natura di «sanzione penale» dell'isolamento diurno, poiché è proprio dalle concrete modalità di esecuzione che esso può nascere. E le modalità di esecuzione, lo si ripete, sono parte integrante della norma e la spiegano. La norma costituzionale di riferimento è individuata nell'art. 27, terzo comma, sotto il duplice profilo del trattamento contrario al senso di umanità e della finalità di rieducazione del condannato. In

tutti quei casi in cui «le modalità attuali» di applicazione dell'isolamento diurno vengono a confliggere con un avviato processo individuale di reinserimento sociale, attuato attraverso le misure alternative alla detenzione in diretta concretizzazione del principio dell'emenda, esse si risolvono in una lesione diretta di questo principio e nell'applicazione di un *surplus* di afflittività che rende la pena, in concreto, contraria al senso di umanità. È il caso del condannato Arreni: ove l'art. 72 c.p. gli fosse applicato, costui perderebbe necessariamente il beneficio della semilibertà, tornerebbe ad espiare la pena in regime di isolamento diurno, annullando quel processo di rieducazione faticosamente intrapreso in ossequio ai citati principi costituzionali. Discende, da tutto quanto sin qui considerato, che, ad avviso di questo giudice, la questione di costituzionalità posta dalle parti non è manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma c.p., in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Roma, addì 19 ottobre 1998

Il presidente: AMATO

Il giudice est.: DE CATALDO

98C1353

N. 884

*Ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dalla Corte d'assise di Roma
nel procedimento penale a carico di Cantella Piero ed altro*

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Istanza per l'ammissione al beneficio - Sottoscrizione, nel caso di impossibilità dell'interessato, da parte dei familiari o del difensore - Mancata previsione - Violazione del principio della giusta retribuzione in ordine alle prestazioni effettuate dal difensore - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 2, comma 2).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, 36, primo comma).

LA CORTE DI ASSISE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento a carico di Cantella Piero, nato a Catania il 27 giugno 1954, Signoriello Michele, nato a Napoli il 29 maggio 1968, imputati fra l'altro del delitto p. e p. degli artt. 575-577 e 110 c.p. perché in concorso tra loro e con Fragalà Alessandro, agendo con premeditazione, cagionavano la morte di Quadrini Sandro, dopo averlo avvicinato con una motocicletta, in un canneto, esplodendogli contro un colpo di pistola cal. 7,65. In Torvaianica l'8 luglio 1991.

Pende davanti a questa Corte di Assise il procedimento penale n. 16/1997 r.g. Corte assise Roma contro Cantella Piero e Signoriello Michele (ed altri), imputati come in rubrica.

Il giudizio si svolge nella contumacia-latitanza dei prevenuti, difesi rispettivamente di ufficio dagli avvocati Fabio D'Amato e Claudio Iacovoni.

Entrambi i legali hanno inoltrato istanza — da loro sottoscritta — di ammissione dei propri assistiti al patrocinio statale.

Le documentazioni acquisite provano che gli imputati si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Senonché, il secondo comma dell'art. 2, della legge n. 217/1990, dispone testualmente: «La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato ...».

Da qui la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori avv. D'Amato e avv. Iacovoni nei seguenti termini:

«... Premesso che sono stati designati difensori di ufficio rispettivamente dei sigg. Cantella Piero e di Signoriello Michele nel procedimento penale n. 16/1997 nei confronti di Cantella + altri per i reati di cui agli artt. 575, 577, 412, 624 e 625 c.p. ed altri ed artt. 10 e 12 della legge n. 497/1974; che è propria intenzione, per quanto concerne l'assistenza processuale, avvalersi della legge 30 luglio 1990, n. 217, relativa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; che tuttavia tutti i tentativi finora esperiti per contattare gli imputati Cantella Piero e Signoriello Michele ed eventuali parenti o conviventi sono risultati vani, come risultano sconosciuti gli spostamenti sul territorio negli ultimi anni, di predetti imputati;

Considerato che l'art. 2, comma 2, della legge n. 217, prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio statale «a pena di inammissibilità deve essere sottoscritta dall'interessato»; che può anche essere presentata dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato esclusivamente la documentazione prevista nei commi 2 e 3 della legge citata e solo nei casi in cui l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura (art. 5, comma 4, legge n. 217);

Ritenuto che la legge in esame evidenzia un vuoto significativo nella parte in cui non disciplina l'ipotesi, peraltro frequente, dell'impossibilità da parte dell'interessato non abbiente di sottoscrivere l'istanza; che la *ratio* della normativa in esame deve essere la stessa, e cioè permettere una congrua difesa e la giusta tutela processuale all'imputato non abbiente, sia che costui sia presente sia che risulti irreperibile, latitante o altro; che è vero che per gli avvocati l'obbligatorietà della prestazione deriva dal carattere di pubblico interesse della funzione di essenziale collaborazione con gli organi della giurisdizione riconosciuto alla professione forense, ma è altrettanto vero che tale principio deve essere temperato con quello della retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità della prestazione effettuata; che nel caso di specie la professionalità connaturata all'esplicazione dell'attività forense e la quantità del lavoro da effettuarsi è tanto più maggiore se si considera che si tratta di un procedimento penale di Corte di assise avente diversi coimputati e molteplici capi di imputazione; che pertanto il mancato utilizzo dell'istituto del gratuito patrocinio determinerebbe ingiustamente la realizzazione non di una saltuaria prestazione gratuita, ma di un'attività professionale particolarmente qualificata da svolgersi presumibilmente per molto tempo in numerose udienze dibattimentali;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, sollevano la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 24, secondo e terzo comma e 36, primo comma della Costituzione nella parte in cui non estende la possibilità di presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio al difensore ed ai familiari in caso di riscontrata impossibilità oggettiva dell'interessato ...».

L'istanza suindicata ha dato vita ad un procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. Il p.m. ha condiviso le argomentazioni dei difensori.

Tanto precisato, ritiene la Corte che la questione *de qua* non appaia manifestamente infondata.

Intanto l'autenticazione della sottoscrizione del latitante ad opera del difensore o di funzionario competente, nel proprio studio o in ufficio o in altro posto, comporta difficoltà di ordine pratico spesso insuperabili ovvero si sostanzia in un'attività che può implicare responsabilità penalistiche e comunque censure sul piano della deontologia professionale. Parrebbe così che all'imputato latitante, stante le formalità prescritte dal citato art. 2, sia di fatto preclusa l'applicazione della legge sul gratuito patrocinio mentre l'art. 24, terzo comma della Costituzione, assicurando ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non distingue tra imputati liberi e imputati latitanti.

All'obiezione che sembra corretto far dipendere un beneficio dall'adempimento di un onere quale quello, incombente sull'interessato, di sottoscrivere l'istanza, si potrebbe replicare osservando:

che il sistema processual-penalistico riconosce la rilevanza di situazioni in cui l'imputato, senza sua colpa, non sia venuto a conoscenza del processo contro di lui promosso (arg. ex artt. 175, primo e secondo comma; 670; 485 c.p.p.);

si potrebbe ipotizzare nella specie che Cantella e Signoriello, anche se consapevoli della pendenza del giudizio, siano senza colpa materialmente non in grado di ottemperare all'onere di cui si è detto, a meno che non si voglia considerare la latitanza alla stregua di una colpa;

che in ogni caso l'inadempimento dell'onere posto a carico dell'imputato non abbiente non dovrebbe danneggiare il suo difensore che, a norma dell'art. 36 Cost., ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni svolte;

che lo scopo perseguito dal legislatore ordinario con l'istituto del gratuito patrocinio è di dare concreta attuazione al principio costituzionale della difesa come diritto inviolabile (art. 24, secondo comma Cost.), in favore dei poveri (anche se imputati detenuti o liberi, presenti all'udienza, contumaci o latitanti), i quali altrimenti subirebbero pregiudizio.

Il presente procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della delineata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 «Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato», comma 2 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in relazione agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, 36, primo comma della Costituzione, nella parte in cui non estende la possibilità di sottoscrivere l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato al difensore dell'interessato o a familiari dello stesso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento camerale in corso;

Ordina che a cura della cancelleria siano eseguite le prescritte notificazioni e comunicazioni.

Roma, addì 20 ottobre 1998

Il Presidente: AMATO

98C1354

N. 885

*Ordinanza emessa il 16 settembre 1998 dal pretore di Catania
nel procedimento penale a carico di Musumeci Orazio*

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buono andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 459 e seguenti).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL PRETORE

Letti gli atti del processo penale iscritto al numero 12599/1998 r.g. dib. pendente presso questo ufficio nei confronti di Musumeci Orazio nato a Catania il 6 novembre 1967;

O S S E R V A

L'imputato è stato rinviato a giudizio dal g.i.p. presso questo ufficio a seguito di rituale e tempestiva opposizione avverso un decreto penale di condanna.

Il suo difensore, prima dell'apertura del dibattimento, ha eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio perché lo stesso non è stato preceduto dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio.

Il p.m. di udienza ha chiesto, in primo luogo, il rigetto della eccezione, deducendo che altrimenti si avrebbe un'indebita e non prevista regressione del processo nella fase delle indagini preliminari e, in subordine, che gli atti venissero trasmessi alla Corte costituzionale, al fine di eliminare la possibile disparità di trattamento tra persone sottoposte ad indagini preliminari.

Ciò premesso, il giudicante rileva che la legge 16 luglio 1997, n. 234, ha introdotto un'ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, se lo stesso non sia stato preceduto dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p.

Si tratta di una nullità testualmente riferita (per quanto riguarda il giudizio pretorile) al solo decreto di citazione previsto dall'art. 555 c.p.p., mentre nulla è stato stabilito espressamente per il decreto che dispone il giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

Può pertanto verificarsi che due persone, imputate in distinti processi di un reato della stessa specie, ricevano un trattamento distinto, secondo che il p.m. scelga, in maniera discrezionale ed insindacabile in sede giurisdizionale, di esercitare l'azione penale seguendo una delle due modalità.

Nel primo caso la persona sottoposta ad indagini preliminari potrà infatti prospettare all'organo inquirente le proprie ragioni ed addurre elementi a discolora prima dell'esercizio dell'azione penale, con la possibilità che il p.m. ravvisandone gli estremi, chieda al g.i.p. la emissione di un decreto di archiviazione; nel secondo caso, invece, l'indagato potrà trovarsi, senza essere stato posto in grado di difendersi preventivamente, di fronte ad un decreto penale già emesso e non potrà più ottenere l'archiviazione della propria posizione, né avrà alcun meccanismo processuale per «costringere» il p.m. ad assumerne l'interrogatorio prima del giudizio.

L'imputato, in questa seconda ipotesi, se vorrà prospettare le proprie ragioni difensive dovrà necessariamente proporre opposizione avverso il decreto penale e chiedere al g.i.p. l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

In altri termini, due situazioni potenzialmente identiche vengono trattate in maniera difforme, senza alcuna apprezzabile giustificazione logica e giuridica e dunque in maniera irragionevole.

Se l'imputato può difendersi in entrambe le situazioni, nella seconda ipotesi le condizioni per l'esercizio di tale diritto sono più gravose e la stessa pubblica amministrazione, *lato sensu* intesa, subisce un pregiudizio, nella misura in cui è necessario celebrare un pubblico dibattimento (con i costi ed i tempi che ciò comporta) per definire situazioni processuali che avrebbero, in ipotesi, potuto trovare una definizione anticipata con una richiesta (e con un decreto) di archiviazione.

Non può dunque ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il p.m., prima di richiedere la emissione di un decreto penale di condanna, debba contestare il fatto alla persona sottoposta ad indagini preliminari con un invito a comparire per rendere l'interrogatorio; i parametri di riferimento costituzionale vanno ravvisati, per quanto già detto, negli artt. 3 e 97 della Carta.

La questione è rilevante nel processo in corso, posto che la sua soluzione comporta differenti valutazioni in ordine alla ritualità dell'esercizio dell'azione penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la nullità della richiesta di decreto penale di condanna e degli atti conseguenti (decreto penale e decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione) ove gli stessi non siano preceduti dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio notificato nei confronti della persona sottoposta alle indagini preliminari.

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, che viene letta in udienza pubblica, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Catania, addì 16 settembre 1998

Il pretore: CAVALLARO

N. 886

Ordinanza emessa il 12 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 dicembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a. contro l'Ente Poste italiane ed altri.

Posta e telecomunicazioni - Tariffe di spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale anteriori alla nuova disciplina di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione, per il periodo anteriore al 1° aprile 1997 (data di entrata in vigore della legge n. 662/1996), di un regime tariffario, per le imprese rientranti nel cosiddetto «regime libero» (Banche, come nella specie, ordini professionali, ecc.), eccessivamente oneroso rispetto a imprese pubblicanti riviste contenenti fotoromanzi, notizie di cronaca o lettura di pura ricreazione - Irrazionalità - Violazione dei principi della promozione e dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché della libertà di manifestazione del pensiero mediante stampa.

(Legge 2 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 26, 27 e 34).

(Cost., artt. 3, 9, primo comma, e 21).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8264/1996 proposto dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Donà e F. Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Alessandria n. 130;

Contro l'Ente Poste italiane, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; il Ministero delle PP.TT., in persona del Ministro *pro-tempore*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento della delibera n. 14/1996, con cui il consiglio di amministrazione dell'Ente Poste ha determinato le nuove tariffe di spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale, con decorrenza 1° aprile 1996, nonché della circolare del medesimo Ente DS/PPT/1996 del 29 marzo 1996 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, fra cui la nota n. prot. 2121/ASP/FC/1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 12 marzo 1998, il consigliere G. De Michele e uditi, altresì, l'avv. L. Mattarella delegato dall'avv. F. Lorenzoni per la parte ricorrente e l'avv. Basilica per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 4 aprile 1996, la Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a. — interessata alla diffusione, in circa 28.000 copie, di una propria rivista periodica — impugnava la delibera n. 14/1996 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 1° aprile 1996) con cui l'Ente Poste italiane aveva determinato le nuove tariffe di spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale, con decorrenza 1° aprile 1996, nonché la relativa circolare esplicativa DSP/PPT/1996 del 29 marzo 1996 ed ogni atto presupposto, connesso o conseguente, fra cui la nota n. 212/IASP/FC/1996, con cui il citato ente comunicava di voler continuare ad applicare la tabella C, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 1° aprile 1996, nonostante l'intervenuta sospensione della medesima da parte del giudice amministrativo.

Nell'impugnativa erano prospettati i seguenti motivi di gravame:

1) violazione dell'art. 2, comma 34 della legge n. 549/1995, in quanto la nuova tariffa — cosiddetta ordinaria o libera — avrebbe comportato un incremento superiore al 20% annuo del costo di spedizione in abbonamento postale, in contrasto con il dettato della citata legge;

2) violazione della misura cautelare, imposta con l'ordinanza n. 1097/1996 della II sezione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che aveva sospeso la tabella contenente le nuove tariffe, nella parte eccedente l'incremento annuo legislativamente previsto del 20%.

Delle parti intime, si costituiva in giudizio l'Ente Poste italiane, che pregiudizialmente eccepeva il difetto di giurisdizione di questo tribunale, in rapporto a quella che avrebbe dovuto considerarsi autonoma determinazione delle proprie tariffe — da parte di un imprenditore — per un'attività posta «nel mercato alla stessa stregua dell'attività dei concorrenti».

Nel merito, il citato ente ricostruiva le modalità di determinazione e la corretta applicazione delle nuove tariffe, nonché le pregresse vicende giudiziali relative alle medesime (parziale sospensione della tabella impugnata con ordinanza di questo tribunale n. 1098/1996, annullata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 725/1996).

Successivamente, con legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, commi 19 e 29), il regime tariffario di cui trattasi è stato modificato, con più ampia liberalizzazione e previsione di apposite convenzioni, da stipulare con l'Ente.

L'attuale ricorrente, tuttavia, sottolineava il proprio perdurante interesse alla decisione, per le tariffe di spedizione applicate nel periodo 1° aprile 1996-1° aprile 1997.

DIRITTO

Deve essere valutata, in via pregiudiziale, la sussistenza della giurisdizione di questo tribunale, per una controversia che investe le tariffe di spedizione in abbonamento postale di pubblicazioni periodiche, da parte di un ente pubblico economico quale l'Ente Poste italiane, nella configurazione giuridica susseguente alla legge n. 71/1994.

Ad avviso del collegio, detta giurisdizione sussiste, con riferimento al pacifico indirizzo giurisprudenziale, che assegna al giudice amministrativo la cognizione in materia contenziosa su atti, emanati da enti pubblici economici nell'esercizio di poteri pubblicistici di auto-organizzazione (cfr. fra le tante Cass. civ. ss. uu. 28 gennaio 1988, n. 747 e 15 luglio 1993, n. 7841; tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. III, 18 gennaio 1989, n. 47; tribunale amministrativo regionale del Veneto, sez. II, 28 novembre 1990, n. 1137).

Nella fattispecie, l'Ente Poste non ha fissato le proprie tariffe liberamente, come qualsiasi imprenditore inserito in un regime di concorrenza, ma ha strutturato — sotto il profilo in esame — l'organizzazione del proprio servizio, in forma autoritativa benché vincolata, sulla base dei parametri fissati dall'art. 2, commi 26, 27 e 34 della legge n. 549/1995.

Tale legge — contenente la disciplina della manovra finanziaria del Governo per il 1996 — si poneva nelle norme sopra citate il problema di riformare la disciplina agevolata, vigente per la spedizione di pubblicazioni periodiche in abbonamento postale, in termini compatibili con criteri di economicità di gestione, ma senza integrale abbandono di qualsiasi forma di sostegno dell'editoria.

In tale ottica, le misure assunte dall'Ente Poste sembrano rientrare pienamente nel concetto di auto-organizzazione, per il cui espletamento l'ente pubblico economico dispone di poteri autoritativi, in quanto il prevalente espletamento di un'attività, per la quale si impongono parametri di efficienza imprenditoriale, non sottrae del tutto l'ente stesso — per la propria intrinseca natura — al quadro di finalità pubblicistiche, che tradizionalmente giustificano l'attribuzione in via legislativa dei poteri stessi.

Posto, dunque, che nella materia in questione appare sussistente la giurisdizione di questo tribunale, deve anche preliminarmente ammettersi la permanenza di interesse a ricorrere, nonostante l'intervenuta abrogazione — con legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 19) — dei commi 26, 27 e 28 dell'art. 2 della legge n. 549/1995.

Nella nuova disciplina — «con decorrenza dal 1° aprile 1997» — è stato soppresso «ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente Poste italiane, nonché ogni forma di agevolazione tariffaria, relativa ad utenti che si avvalgono del predetto ente»; al tempo stesso si prevede (legge n. 662 cit., art. 20) che «i prezzi dei servizi» siano stabiliti «anche tramite convenzione ... tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda», tariffe agevolate — con sovvenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria — sono determinate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per «a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità, editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero».

La decorrenza sopra citata, tuttavia, rende sempre attuali le doglianze, che nel ricorso in esame si indirizzano avverso la disciplina non più in vigore, per il periodo in cui la medesima ha avuto efficacia e dunque per gli esborsi che — in base alla medesima — sono stati richiesti nel periodo 1° aprile 1996-1° aprile 1997.

Detta disciplina seguiva la precedente fissazione (con d.l. n. 155/1993; convertito in legge n. 243/1993) di riduzioni tariffarie, in relazione alla quantità impostata per ciascuna spedizione, indistintamente per tutte le stampe spedite in abbonamento postale; nel nuovo sistema, invece, si prevedevano tre categorie di pubblicazioni, con differente regolamentazione, nei termini di seguito sintetizzati:

a) regime sovvenzionato *ex* comma 26, art. 2, legge n. 549 cit.: rimborso di lire 200 fisse per ogni copia impostata per giornali, quotidiani e periodici editi da imprese editrici, a condizione che non contenessero inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45% e che i relativi abbonamenti fossero stati stipulati a titolo oneroso;

b) regime agevolato *ex* comma 27, art. 2, legge cit.: tariffa pari al 25% di quella prevista al comma 34 per pubblicazioni di qualsiasi natura, anche non poste in vendita e postulatorie, spedite dai soggetti di cui ai capi II e III, titolo II, libro I del codice civile, soggetti che non avessero fini di lucro e perseguissero finalità sindacali, religiose, di interesse scientifico, sociale, sanitario, ambientale, assistenziale, politico o culturale, che fossero editori di periodici e sempre che le pubblicazioni stesse non contenessero inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 40% su base annua;

c) regime libero, senza agevolazioni tariffarie, per le rimanenti pubblicazioni.

Nel comma 34 del citato art. 2, legge n. 549, infine, si prevedevano limiti di aumento per le nuove tariffe, da fissare entro il 31 marzo 1996: non più del tasso di inflazione programmata per le «imprese editrici» di cui ai commi 26 e 27, per le quali si lasciava altrimenti «inalterato il costo sostenuto» nel sistema previgente; non più del «venti per cento annuo del costo di spedizione in abbonamento postale» per le «testate non ammesse ai benefici, di cui ai commi 26 e 27».

Attraverso la delibera impugnata, l'Ente Poste — nel fissare le nuove tariffe — determinava il costo di spedizione, per il cosiddetto regime libero, in misura pari alla tariffa-base precedente, incrementata del 7,1%: secondo il medesimo Ente, dunque, l'incremento sarebbe stato minore a quello massimo consentito del 20%, mentre la banca ricorrente — che per la propria pubblicazione aveva visto lievitare il prezzo di spedizione da L. 90 a L. 425 a copia — prospettava nel primo motivo di gravame la violazione della citata normativa, in quanto l'incremento di cui trattasi sarebbe stato superiore al 200%.

Tenuto conto di tale prospettiva, con ordinanza di questo tribunale (sez. II-*bis*) n. 1097/1996, la tabella di cui trattasi veniva sospesa «limitatamente alla determinazione tariffaria di cui all'art. 2, comma 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte eccedente il 20% di aumento del costo di spedizione, in precedenza sostenuto dai soggetti interessati».

Col secondo motivo di gravame, pertanto, la ricorrente lamentava l'intervenuta «violazione della misura cautelare», in quanto — su specifica richiesta della Cassa di Risparmio — la filiale di Bolzano dell'Ente Poste, con l'impugnata nota n. prot. 2121/ASP/FC/1996, comunicava la propria intenzione di applicare la tabella C, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 1° aprile 1996, in misura intera.

Ad avviso del collegio, i due ordini di censure non sono condivisibili, in rapporto al dettato dell'art. 2, commi 26, 27 e 34, legge n. 549/1995 e all'intervenuto annullamento dell'ordinanza sopra citata.

Sotto il primo profilo, va sottolineato che le maggiorazioni tariffarie ammesse risultavano disciplinate dal predetto comma 34 in modo differenziato non solo nel *quantum* (tasso di inflazione programmata per le testate rientranti nel regime cosiddetto sovvenzionato o agevolato, 20% per quelle del cosiddetto regime libero), ma anche nella «base di calcolo», cui applicare le previste percentuali di aumento tariffario: per le imprese editrici «ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27», infatti, si imponeva di lasciare «inalterato il costo sostenuto ... fatto salvo il tasso di inflazione programmata»; «per le testate non ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27», invece, si prescriveva un aumento «non superiore al 20% annuo del costo di spedizione in abbonamento postale».

Nella fattispecie, dunque, la maggiorazione prevista dall'Ente Poste era non superiore, ma anzi molto inferiore (7,1%) rispetto al «tetto» legislativamente imposto; il costo di spedizione effettivo — depurato delle agevolazioni, non più previste, in rapporto al numero di copie spedite — veniva tuttavia a subire un incremento notevole rispetto al passato.

Non si vede, d'altra parte, come l'ente avrebbe potuto continuare ad applicare le precedenti agevolazioni, anche per le testate del cosiddetto regime libero: il riferimento ai costi effettivi, in precedenza sostenuti per effetto di altre agevolazioni, avrebbe infatti praticamente reiterato le agevolazioni stesse.

Tale sostanziale reiterazione, in effetti, non risultava esclusa dal legislatore, cui però doveva nella fattispecie applicarsi il principio *ubi voluit, dixit*: al precedente «costo sostenuto», infatti, il legislatore stesso faceva rinvio solo per «le imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27», mentre per le altre il riferimento era al «costo di spedizione», da intendersi come rinvio alla tariffa-base.

Sostengono tale interpretazione argomenti testuali, logici e sistematici, in quanto alla sostanziale ambivalenza del termine «costo» suppliva nel caso di specie la contrapposizione — nel medesimo comma — fra «costo sostenuto» e «costo di spedizione», in un contesto che, investendo trattamenti eccezionali di favore, imponeva la più stretta e non estensiva lettura della norma.

In sede cautelare, il giudice di primo grado aveva equiparato le due posizioni, sospendendo le maggiorazioni tariffarie che si traducevano in un aumento superiore al 20% del costo in precedenza sostenuto anche per le testate, rientranti nel cosiddetto regime libero, ma il Consiglio di Stato — come ricordato nella parte in fatto della presente decisione — ha annullato l'ordinanza, di cui non si può pertanto assumere la violazione — prospettata nel secondo motivo di gravame — solo per effetto della non immediata ottemperanza alla medesima, in pendenza del giudizio di appello (giudizio, peraltro, in materia cautelare di rapidissima conclusione).

Il ricorso dovrebbe pertanto essere respinto, risultando gli atti impugnati frutto di una corretta applicazione del più volte citato art. 2, commi 26, 27 e 34, legge n. 549/1995.

Il collegio solleva d'ufficio, tuttavia, questione di costituzionalità delle medesime norme, questione che appare rilevante e non manifestamente infondata.

La rilevanza appare evidente: solo se la disparità di trattamento delle testate, rientranti nel cosiddetto regime libero, fosse ritenuta non conforme a costituzione, le maggiorazioni corrisposte per il periodo di vigenza della legge potrebbero essere ridotte, nei modi previsti in presenza di disposizioni attuative di norme, dichiarate incostituzionali.

La non manifesta infondatezza discende, ad avviso del collegio stesso, da quella che sembra una intrinseca irragionevolezza delle disposizioni legislative in esame, in contrasto con gli art. 3, 9, primo comma e 21, della Costituzione.

Non c'è dubbio, infatti, che la libera manifestazione del pensiero — di cui la libertà di stampa è espressione — non implica alcun diritto a ricevere sovvenzioni, gravanti sul pubblico erario, così come non c'è dubbio che dette sovvenzioni possano essere previste dal legislatore con ampi margini di discrezionalità.

Nel caso di specie, tuttavia, la legge di cui trattasi sembra avere operato al di fuori di ogni possibile logica ispiratrice: se la nuova imprenditorialità dell'Ente Poste imponeva restrizioni alla previsione di tariffe agevolate, da una parte, non si comprende la cospicua incrementazione di benefici tariffari per alcune categorie di stampe periodiche; se, d'altra parte, si voleva introdurre una selezione qualitativa, la penalizzazione di una categoria di pubblicazioni — anche di valore scientifico e culturale — non appare sorretta da criteri di ragionevolezza, nei termini di seguito precisati.

Come già accennato, lasciando inalterato il costo sostenuto da alcune imprese editrici, interessate al servizio di cui trattasi (fatto salvo il tasso di inflazione programmata), il legislatore ha applicato i nuovi benefici tariffari (L. 200 di rimborso per ogni copia, ovvero pagamento pari solo al 25% della tariffa, rispettivamente per le pubblicazioni di cui ai commi 26 e 27 sopra riportati) su una base di costo già «abbattuta» dai benefici previgenti (riduzioni tariffarie, proporzionate al numero di copie spedite): benefici, dunque, non più previsti, ma di fatto reintrodotti, con discriminazione però di alcuni dei soggetti, in passato ammessi ad usufruirne.

Nel sistema che si commenta, dunque, alcuni continuavano a fruire degli «sconti» connessi alle quantità spedite (tanto è vero che il comma 28 del medesimo art. 2 prevede, al riguardo, una erogazione compensativa all'Ente Poste, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri); in più, i medesimi soggetti ottenevano un rimborso o un ulteriore «sconto» percentuale.

Solo l'inequivocabile richiamo al «costo sostenuto», d'altra parte — richiamo espressamente riferito alle imprese editrici ammesse ai benefici, di cui ai commi 26 e 27 del medesimo articolo — può determinare l'indiretta reintroduzione dei benefici previgenti.

Quando, dunque, si parla di «costo di spedizione», per imprese non nominate nei commi precedenti, ed a cui viene sottratto ogni beneficio, sarebbe illogico (e non conforme alle puntuali diversità terminologiche, fatte proprie dal legislatore) ritenere che, in realtà, anche per tali imprese «tutto continuasse come prima» — sul piano dei costi/base — visto che il previgente sistema di riduzioni era al riguardo esplicitamente abrogato (art. 2 cit., comma 34).

Resta da vedere dunque se non solo la diversificazione, ma la totale divaricazione di regime tariffario, per categorie di pubblicazioni prima (ed ora nuovamente, *ex lege* n. 662 cit.) poste esattamente sullo stesso piano, fosse sorretta da criteri di ragionevolezza.

Le imprese escluse — ovvero rientranti nel cosiddetto regime libero — erano prive dei seguenti requisiti (rispettivamente previsti nei commi 26 e 27 della legge cit.): abbonamenti stipulati a titolo oneroso dai destinatari, ovvero identificazione con i soggetti, di cui ai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni, associazioni non riconosciute e comitati), senza scopo di lucro e perseguiti le finalità già sopra ricordate.

Sono state dunque discriminate numerosissime pubblicazioni, edita a cura di Banche (come nel caso di specie), Ordini e rappresentanze di categorie professionali e lavorative, o altri privati imprenditori, intenzionati a diffondere gratuitamente informazioni di interesse per il settore di appartenenza, e quindi di carattere tecnico, scientifico, culturale, economico e così via.

La mancanza di abbonamenti stipulati a titolo oneroso non è — come risulta per dati di comune esperienza — elemento discriminante circa la serietà della pubblicazione, a volte meno «commerciabile» proprio perché monotematica e impegnata, con peculiare indirizzo di aggiornamento su temi settoriali, e quindi diffusa gratuitamente, non senza qualche utilità — di pubblico interesse — per la qualificazione degli addetti ai settori stessi e/o per gli utenti di determinati servizi.

L'assenza di introiti legati agli abbonamenti, d'altra parte, rende più fragile la posizione delle pubblicazioni in questione, alla cui vera e propria crisi economica, per insostenibilità delle nuove tariffe, ha plausibilmente posto rimedio la nuova disciplina, contenuta nella legge n. 662 già sopra ricordata.

Il criterio sopra commentato, dunque, non appare ragionevole, poiché discrimina pubblicazioni, i cui costi sono già ad integrale carico di chi effettua la spedizione.

Sul piano qualitativo, anche la più ampia discrezionalità non esime il legislatore dal rendere conto — sul piano logico — delle ragioni che inducono a provocare la chiusura o comunque a penalizzare pubblicazioni informative (ad esempio a carattere medico o, come nella fattispecie, bancario) rispetto a riviste, contenenti fotomanzoni o notizie di cronaca anche futili, che trovino abbonati a pagamento per una — pur talvolta apprezzabile — lettura di pura ricreazione.

Ugualmente poco comprensibile appare — in retrospettiva — il fortissimo beneficio (75% di riduzione della tariffa già scontata) previsto sia per il bollettino parrocchiale a carattere postulatorio che per la ricca fondazione, mentre su istituti bancari, ordini professionali e piccole case editrici ricadevano maggiorazioni superiori al 200% rispetto al passato, per l'invio di pubblicazioni di contenuto non dissimile, in molti casi, da quello di cui al citato comma 27 della normativa in esame.

Per quanto sopra, e con riferimento al periodo in cui detta normativa — ora abrogata — ha prodotto effetti lesivi per l'attuale ricorrente, in conclusione, il collegio ritiene di dover sottoporre la normativa stessa (art. 2, commi 26, 27 e 34 della legge 2 dicembre 1995, n. 549) al vaglio della suprema Corte, con riferimento agli artt. 3, 9, primo comma e 21 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del ricorso alla Corte costituzionale, perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27 e 34 della legge 2 dicembre 1995, n. 549, con riferimento agli artt. 3, 9, primo comma e 21, della Costituzione;

Sospende il presente giudizio, in attesa della pronuncia della suprema Corte;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 1998.

Il presidente: BIANCHI

Il consigliere est.: DE MICHELE

N. 887

Ordinanza emessa il 13 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1º dicembre 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sul ricorso proposto da Marconi Pierfilippo contro l'ufficio del registro di Firenze - Successioni.

Imposta sulle successioni e donazioni - Spese mediche relative al defunto, sostenute dagli eredi - Deducibilità, nel caso in cui il coerede abbia rinunciato all'eredità prima della dichiarazione di successione - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di rinuncia successiva alla dichiarazione di successione e all'ipotesi di rinuncia del chiamato alla qualità di erede, ex art. 461 cod. civ. - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva - Incidenza sulla tutela a favore della famiglia.

Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione relativa agli immobili iscritti in catasto - Tariffe d'estimo rideterminate ex d.lgs. n. 568/1993 - Applicabilità retroattiva, a partire dal 1º gennaio 1992, solo ai fini delle imposte dirette - Ingiustificata differenziazione rispetto al regime dell'impostazione indiretta - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva.

(D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 24; 28 dicembre 1993, n. 568, art. 1, comma 2; 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 1, IV periodo convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, primo comma, 31, primo comma, art. 53, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 751/1996 depositato il 23 gennaio 1996, avverso avv. di liquid. n. 94/03146/000049/001, succ. + Invim, contro Registro di Firenze, giudiziari successioni, da Marconi Pierfilippo residente a Pisa, in via Randaccio, 51/B, difeso da Tognetti avv. Renzo, residente a Firenze, in via G. La Farina, 31;

Oggetto: ricorso avverso di liquidazione n. 94/93146/000049/01, imposta successioni ed Invim emesso dall'ufficio registro di Firenze, giudiziari successioni.

Svolgimento del processo

Con atto del 23 gennaio 1996 il sig. Pierfilippo Marconi proponeva il ricorso di cui all'oggetto deducendo:

a) che in data 5 settembre 1993 era deceduta la di lui madre Romanelli Pierina, coniugata con l'avv. Giuseppe Marconi;

b) che in data 3 marzo 1994 era stata presentata la relativa dichiarazione di successione, registrata al n. 49/3146, dalla quale si evinceva che esso ricorrente, Pierfilippo Marconi, era l'unico figlio ed erede, avendo il coniuge della defunta Giuseppe Marconi, rinunciato all'eredità in data 21 febbraio 1994;

che il denunciante aveva inteso avvalersi del calcolo tabellare per determinare il valore degli immobili relitti;

che le rendite catastali di diversi immobili caduti in successione erano state rideterminate ai sensi del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, in misura inferiore rispetto alle previgenti tabelle d'estimo;

che le spese mediche relative alla defunta negli ultimi sei mesi di vita erano state sostenute dal coniuge avv. Giuseppe Marconi;

c) che in data 13 settembre 1995 l'ufficio aveva notificato avviso di liquidazione dell'imposta di successione, richiedendo il pagamento della complessiva somma di L. 116.825.325, a titolo di imposta principale, escludendo la deducibilità delle spese di ultima malattia perchè non sostenute dall'erede;

d) che avverso tale atto era proposta opposizione con ricorso depositato il 13 novembre 1995, col quale si faceva rilevare la erronea individuazione della qualità di erede per mancata applicazione alla fattispecie del disposto di cui all'art. 25, penultimo comma della legge 26 ottobre 1972, n. 643, aggiunto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, in tema di misura dell'Invim nei trasferimenti *mortis causa* in linea retta;

e) che l'ufficio, preso atto dell'errore e rielaborati i calcoli, aveva notificato in data 24 novembre 1994 altro avviso di liquidazione dell'imposta per complessive L. 61.724.330, dichiarando espressamente che detto avviso sostituiva il precedente e confermando comunque la indeducibilità delle spese di ultima malattia, perché non sostenute dall'erede;

f) che avverso tale avviso era presentato in data 23 gennaio 1996 il ricorso di cui all'oggetto, col quale si chiedeva la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1° errori di calcolo; 2° ingiustificata esclusione dal passivo delle spese mediche; 3° erronea applicazione delle tariffe d'estimo.

L'ufficio si costituiva con memoria del 12 dicembre 1997, con la quale conflittava il ricorso chiedendone il rigetto.

Il ricorrente, con il patrocinio dell'avv. Renzo Tognetti, presentava in data 23 dicembre 1997 una diffusa memoria ad illustrazione del ricorso.

La trattazione e l'esame del contesto aveva luogo in camera di consiglio all'udienza del 13 gennaio 1998.

Motivi della decisione

La Commissione tributaria provinciale prende preliminarmente atto che parte ricorrente, con la memoria depositata il 23 dicembre 1997, insiste in tesi per la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato ed, in ipotesi, chiede l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni sollevate in ricorso e memoria con riferimento ai motivi di impugnazione come sopra specificati *sub* 1) — ingiustificata esclusione dal passivo delle spese mediche — e *sub* 3) — erronea applicazione delle tariffe d'estimo —, senza peraltro coltivare il motivo di cui *sub* 1) — errori di calcolo — semplicemente enunciato nell'atto introduttivo, e non precisato nel suo contenuto.

1. — Parte ricorrente contesta in primo luogo il diniego opposto dall'ufficio alla deduzione delle spese di ultima malattia della defunta. In punto di fatto risulta documentalmente provato che per cure mediche e chirurgiche negli ultimi sei mesi di vita della sig. Romanelli Pierina (deceduta il 5 settembre 1993) è stata sostenuta la spesa complessiva di L. 23.121.564, saldata a mezzo di assegni emessi in favore dell'Istituto Prosperius TAC il 21 giugno 1993, il 6 luglio 1993 ed il 14 luglio 1993 dal marito della defunta avv. Giuseppe Marconi.

Non risulta contestata dall'ufficio la pertinenza della spesa né la validità della documentazione, sibbene la deducibilità della stessa in quanto non sostenuta dall'erede (art. 24 decreto legislativo n. 346/1990).

A tale proposito deve rilevarsi:

a) che la sig. Romanelli Pierina venne a morte il 5 settembre 1993 e le spese di ultima malattia in oggetto vennero sostenute, prima ancora dell'apertura della successione, dal di lei marito avv. Giuseppe Marconi erede *in pectore*;

b) che l'avv. Giuseppe Marconi, divenuto erede della moglie in *die mortis*, aveva titolo per dedurre le spese in parola;

c) che in data 21 febbraio 1994 l'avv. Giuseppe Marconi rinunciò all'eredità relitta dalla Romanelli;

d) che la dichiarazione di successione fu poi presentata dal coerede Pierfilippo Marconi, figlio della defunta.

L'ufficio contesta a quest'ultimo la deducibilità delle spese di ultima malattia, rilevando che le medesime non furono sostenute da esso Pierfilippo Marconi, figlio ed erede, bensì dall'avv. Giuseppe Marconi, marito della defunta, e si attiene ad una interpretazione rigorosamente letterale della norma.

La tesi dell'ufficio non appare convincente.

È ben vero infatti che l'art. 24 del decreto legislativo n. 346/1990 ammette la deducibilità delle spese di ultima malattia solo ove sostenute dagli eredi ed esclude pertanto quelle sopportate dal defunto o da terzi, consentire in deduzione dal previgente art. 17 del d.P.R. n. 637/1972.

Ma è altrettanto vero che, secondo l'attuale disciplina, per la deducibilità è sufficiente che le spese siano state sostenute anche da uno solo fra i vari coeredi. E tale risulta essere la situazione di specie. Il marito della defunta, avv. Giuseppe Marconi, divenuto incontestabilmente erede *in die mortis*, aveva sostenuto le spese di ultima malat-

tia ed avrebbe avuto titolo per dedurle in dichiarazione di successione. Della deducibilità di tali spese può comunque avvalersi il ricorrente Pierfilippo Marconi con piena legittimità, visto che le spese erano state in effetti sostenute dal coerede. Le condizioni di legge risulterebbero pertanto rispettate.

Senonché l'ufficio deduce che l'avv. Giuseppe Marconi ha perso la qualità di erede avendo rinunciato all'eredità ed invoca in favore della sua tesi il disposto dell'art. 521 c.c. secondo il quale «chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato».

A tal obiezione non infondatamente il ricorrente controdeduce rilevando che, in tal modo, si darebbe esclusivo e discriminante rilievo ad una circostanza meramente temporale: e cioè al fatto che la rinuncia all'eredità sia anteriore o successiva alla dichiarazione di successione. Ed infatti l'eredità non fruirebbe della deduzione delle spese ove la rinuncia dell'erede che le ha sostenute avesse luogo prima della dichiarazione di successione.

Queste le concrete conseguenze della interpretazione sostenuta dall'ufficio, tali da evidenziare una grave ed ingiustificata disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente identiche.

L'orientamento dell'amministrazione suscita perplessità ancor più giustificate ove si consideri che «la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non comportano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che hanno solo scopo conservativo alla stessa stregua di quelli consentiti al chiamato in base all'art. 460 codice civile, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni» (Cass. 18 maggio 1995, n. 5463 in Giust. civ. Massim. 1995, n. 1024).

Il richiamo alle disposizioni contenute negli artt. 460 e 461 codice civile risulta utile ed illuminante.

Com'è noto infatti il chiamato all'eredità può esercitare azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea ed anche procedere, previa autorizzazione giudiziaria, alla vendita di beni insuscettibili di non dispendiosa conservazione (art. 460). Se il chiamato rinuncia all'eredità, le spese sostenute per gli atti suddetti sono a carico della eredità (art. 461).

Con riferimento a tali disposizioni si evidenzia una ulteriore situazione normativa di disparità di trattamento. Infatti le spese sostenute dal chiamato *ex art. 460* codice civile restano a carico dell'eredità (e sono ovviamente deducibili quali elementi passivi della stessa) anche nell'ipotesi di rinuncia del chiamato alla qualità di erede (art. 461). Per contro, secondo l'interpretazione dell'ufficio oggetto di esame, le spese di ultima malattia sostenute dal successibile non possono essere poste a carico dell'eredità né dedotte dall'asse in caso di rinuncia. Conseguentemente l'eredità (ed il chiamato unico alla stessa, divenuto tale — come nella specie — a seguito di rinuncia del coerede) non potrebbe dedurre tali spese dall'asse. La disparità di trattamento che si verrebbe a creare fra le due situazioni non potrebbe essere più grave ed odiosa.

Nel primo caso infatti si ammette la deduzione di spese sostenute dal chiamato *ex art. 460* nell'ambito di iniziative di carattere facoltativo adottate per finalità di ordine meramente patrimoniale, consistenti nella conservazione dei beni. Nel secondo caso invece si esclude la deducibilità di spese di ultima malattia, quasi sempre sostenute in base a precisi obblighi normativi di assistenza e comunque in ogni caso in adempimento di elevati doveri etici e solidaristici nei confronti di persona gravemente malata.

Conclusivamente. L'interpretazione che l'ufficio accoglie in tema di deducibilità delle spese e dell'art. 24 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non sfugge a fondate censure di legittimità costituzionale per contrasto:

a) col dettato di cui all'art. 3, primo comma della Costituzione giuridico in situazioni sostanzialmente identiche attuata in violazione del canone generale di ragionevolezza;

b) col dettato di cui all'art. 53, primo comma della Costituzione risultando omessa ogni concreta valutazione della capacità contributiva dei cittadini in punto di deduzioni;

c) col dettato di cui all'art. 31, primo comma della Costituzione (La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi ...) dal momento che proprio in danno di familiari, impegnati — in ossequio alla legge civile e morale — a far fronte ad onerosi obblighi di assistenza verso un congiunto, viene posto in essere un trattamento fiscale ingiustificatamente pregiudizievole e discriminatorio.

Il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle menzionate questioni di legittimità costituzionale. Esso verte infatti sulla legittimità della pretesa di dedurre dall'asse ereditario le spese di malattia sostenute da un erede che abbia rinunciato alla eredità, legittimità contestata dall'ufficio in base ad una interpretazione dell'art. 24, del decreto legislativo n. 346/1990 censurata *ex adverso* come incostituzionale.

2. — Parte ricorrente contesta altresì l'applicazione che l'ufficio ha dato alla tariffe d'estimo nel caso di specie.

A tale proposito va precisato:

a) che nella dichiarazione di successione il sig. Pierfilippo Marconi ribadiva la propria intenzione e volontà di attribuire agli immobili iscritti in catasto il valore risultante dal calcolo tabellare;

b) che, nel medesimo atto, l'attuale ricorrente testualmente dichiarava «A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, nell'incertezza di interpretazione della norma, effettua la dichiarazione in base agli estimi catastali *in die mortis*, ma fa riserva fino da ora di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso ...»;

c) che in effetti, nell'analitico dettaglio degli immobili caduti in successione, il sig. Pierfilippo Marconi indicava i valori risultanti *in die mortis*, mai indicava altresì le rendite rideterminate a sensi del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 e produceva i relativi certificati catastali, e ciò al dichiarato scopo di rendere possibile la corretta applicazione della norma e la ripetizione degli importi liquidati in eccedenza sul dovuto;

d) che l'ufficio liquidava i valori relativi agli immobili applicando le rendite catastali vigenti alla data di apertura della successione;

e) che il sig. Pierfilippo Marconi ha impugnato la liquidazione sostenendo che gli immobili relitti in successione dovevano essere valutati secondo le più favorevoli tariffe d'estimo, così come rideterminate dal d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 a seguito delle decisioni della commissione censuaria centrale;

f) che a tale pretesa si oppone l'amministrazione di aver agito in base alle leggi vigenti;

g) che in effetti in base all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, rideterminate per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, si applicano per l'anno 1994, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, periodo 4° del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75) in ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1° gennaio 1992;

h) che la norma sopra richiamata consente l'applicazione dal 1° gennaio 1992 delle tariffe d'estimo rideterminate ex decreto legislativo n. 568/1993 «ai soli fini delle imposte dirette» e mantiene, per tutti gli altri settori impositivi, la decorrenza 1° gennaio 1994.

Tanto premesso, la commissione tributaria provinciale rileva che la normativa in esame risulta formulata in termini precisi e non equivoci e non consente — allo stato — di riconoscere fondatezza alla domanda di tesi, diretta a contestare la legittimità della liquidazione impugnata.

Senonchè non appare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della normativa medesima, dedotta dal ricorrente come domanda di ipotesi.

La diversa decorrenza disposta per l'applicazione delle nuove tariffe d'estimo determina infatti una ingiustificata disparità di trattamento in ordine al medesimo fattore impositivo, penalizzando ingiustificatamente il settore dell'imposizione indiretta rispetto a quello dell'imposizione diretta. Tale regime differenziato appare tanto più sconcertante ove si consideri che la rettifica dei parametri catastali ha avuto luogo a seguito di decisioni delle apposite commissioni censuarie, ritualmente recepite nell'ordinamento.

La discriminazione che ne consegue fra i diversi settori impositivi non risulta in linea col dettato costituzionale di cui all'art. 3, primo comma della Costituzione e sfugge ad ogni giustificazione in base al canone generale di ragionevolezza.

Vi è inoltre contrasto con la regola costituzionale in base alla quale il concorso alle spese pubbliche deve aver luogo in ragione della capacità contributiva dei soggetti (art. 53, primo comma Cost.). Da tale regola la normativa in esame completamente prescinde in danno dei soggetti passivi della imposizione indiretta.

Il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della menzionata questione di legittimità costituzionale. Esso verte infatti sulla possibilità di valutare il contesto successorio in oggetto (apertosi in data 5 settembre 1993) sulla base delle più favorevoli tariffe d'estimo immobiliare rideterminate dal d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568.

Tale possibilità è negata dall'ufficio sulla base della normativa in esame — censurata dal ricorrente come costituzionalmente illegittima — che ne consente l'applicazione retroattiva solo per il settore dell'imposizione diretta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 31, 53 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nella parte in cui non prevede la deducibilità delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede il quale abbia rinunciato all'eredità,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 e dell'art. 2, comma 1, quarto periodo del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 nella parte in cui consentono l'applicazione a partire dal 1° gennaio 1992 delle tariffe d'estimo rideterminate ex decreto legislativo n. 568/1993 limitatamente alle imposte dirette,

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Firenze, addì 13 gennaio 1998

Il presidente: FERNANDO

98C1357

N. 888

*Ordinanza emessa il 15 ottobre 1998 dal tribunale di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Inail e Giuri Rocco*

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) - Previsione, a decorrere dal 1° gennaio 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), oltre al requisito dell'abitudine del lavoro richiesto dalla normativa previgente, di quello dell'esclusività o prevalenza del lavoro stesso e dell'adibizione a fondo che consenta almeno 156 giornate lavorative per gli uomini e 104 per le donne e i minori - Irragionevolezza e ingiustificato deterioramento del trattamento dei lavoratori agricoli *part-time*, comunque impegnati in lavori agricoli per più di 104 giornate lavorative complessive nell'anno, rispetto a quelli a tempo pieno.

**(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 14, lettera b), comb. disp. in legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3, comma 1).
(Cost., art. 3).**

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa in grado di appello n. 4968/1997 del r.g. tra: I.N.A.I.L., in persona del presidente legale rappresentante, per esso, dal direttore *pro-tempore* della sede provinciale di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Bianco e Antonio Cordella, come da mandato in atti, appellante;

Contro Giuri Rocco, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Fiorentino, come da mandato in atti, appellato;

Rilevato che l'art. 205, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, assicura contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, tra gli altri, «i proprietari, mezzadri affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende»;

che l'art. 14 del d.-l. 25 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243, dispone alla lett. b), che «i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni»;

che quest'ultima legge è stata modificata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, la quale, al primo comma dell'art. 3, esclude dall'assicurazione «i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047»;

che, nella fattispecie in esame, il Giuri coltiva un fondo di sua proprietà per il quale è previsto un fabbisogno lavorativo annuo di n. 69 giornate e, nel contempo, ha maturato n. 51 giornate lavorative come bracciante agricolo;

che, dalla interpretazione letterale e logica della normativa di cui all'art. 3 della legge n. 9/1963, il Giuri, in quanto coltiva un fondo di sua proprietà per il quale occorrono meno di 104 giornate lavorative, non avrebbe diritto all'assicurazione infortunistica, sebbene poi superi abbondantemente le dette 104 giornate con il cumulo delle giornate quale bracciante agricolo;

che ciò — ad avviso di questo tribunale — costituisce una inammissibile disparità di trattamento fra lavoratori in agricoltura, in quanto non tutela contro gli infortuni sul lavoro quei lavoratori (come nel caso di specie il Giuri) che, sebbene coltivino fondi per i quali occorrono meno di 104 giornate lavorative annue, svolgono tuttavia nello stesso anno altre giornate lavorative in agricoltura che, cumulate alle prime, superino le 104 giornate complessive annue;

che, quindi, la disposizione di cui all'art. 14, lett. b) del d.-l. n. 155/1993, in combinato disposto con il primo comma dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, appare incostituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'assicurazione anche i lavoratori che, indipendentemente dal numero di giornate occorrenti per la coltivazione dei fondi, siano comunque impegnati in lavori agricoli per più di 104 giornate lavorative complessive nell'anno.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87/1953;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, lett. b), del d.-l. n. 155/1993, in combinato disposto con l'art. 3, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude dall'assicurazione anche i lavoratori che, indipendentemente dal numero delle giornate occorrenti per la coltivazione dei fondi, siano comunque impegnati in lavori agricoli per più di 104 giornate lavorative complessive nell'anno;

Ordina, pertanto, che a cura della cancelleria gli atti del presente giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Ordina sospendersi il presente giudizio fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento di rito.

Così deciso in Lecce, il 15 ottobre 1998

Il presidente estensore: DELLI NOCI

N. 889

*Ordinanza emessa il 7 luglio 1998 dal pretore di Milano
nel procedimento penale a carico di Danova Giuseppe*

Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facoltà di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale e/o della prescrizione quinquennale durante il pagamento rateizzato - Disparità di trattamento dei cittadini non abbienti costretti al pagamento rateizzato rispetto a quelli abbienti paganti in un'unica soluzione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 230; d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 4, comma 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Giuseppe Danova imputato del reato di cui agli artt. 81 c.p.v. c.p. e 37, legge 24 novembre 1981, n. 689, per avere, nella qualità di titolare dell'impresa «Danova Giuseppe», con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, omesso di presentare la denuncia obbligatoria di cui al DM/10/M all'Inps di Milano per il periodo dall'ottobre 1993 al gennaio 1994 al fine di omettere in tutto od in parte il versamento dei contributi dovuti per una somma eccedente i cinque milioni mensili.

RILEVATO IN FATTO

Con decreto di citazione ritualmente notificato il 3 febbraio 1998, Giuseppe Danova veniva rinviato a giudizio innanzi a questo pretore per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Alla prima udienza la difesa ha chiesto che il giudice emanasse sentenza dichiarativa dell'avvenuta estinzione del reato ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 4 d.-l. 28 marzo 1997 n. 79 e del comma 230, dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996 n. 662, così come richiamato dal sesto comma dell'art. 4 predetto.

Ha rilevato il difensore che il sig. Danova aveva omesso di presentare la denuncia obbligatoria di cui al DM/10/M per il periodo in contestazione non potendo provvedere, a cagione della precaria condizione finanziaria della ditta, al pagamento dei contributi e che, in conseguenza di ciò, l'Inps di Milano aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo a suo carico, decreto notificato il 6 settembre 1996.

L'imputato, con dichiarazione in data 11 settembre 1996, aveva rappresentato all'istituto di non essere in grado di corrispondere il dovuto in unica soluzione ed, effettuato un primo pagamento con assegno circolare, si era impegnato a versare ratealmente la somma residua. Ciononostante l'Inps di Milano, in data 9 ottobre 1996, aveva trasmesso alla competente Procura della Repubblica presso la pretura circondariale la comunicazione relativa alle omissioni di cui ci si occupa, comunicazione che ha dato origine al presente giudizio.

Il sig. Danova aveva presentato, nel dicembre 1996, una prima domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 2, d.-l. 23 ottobre 1996 n. 538 e, nel marzo 1997, una seconda richiesta per fruire dei vantaggi concessi dall'art. 4 d.-l. 28 marzo 1997 n. 79, prevedendo una regolarizzazione in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo e provvedendo, da allora, al regolare pagamento.

Il difensore ha sostenuto che la lettura comparata delle due norme in precedenza citate consentiva di affermare che la regolarizzazione della posizione contributiva, dalla quale dipendeva l'estinzione del reato, doveva «intendersi perfezionata con la semplice presentazione della domanda, che ha l'effetto di sostituire alla sanzione penale una diversa sanzione amministrativa» ed ha, perciò, chiesto che il pretore emettesse sentenza dichiarativa di tale avvenuta estinzione.

L'istanza della difesa è stata proposta nella fase degli atti preliminari ed il p.m. si è opposto al suo accoglimento: la richiesta è stata, perciò, respinta poiché l'art. 469 c.p.p. espressamente prevede che, fuori dei casi indicati dall'art. 129 comma 2 c.p.p., il giudice possa pronunciare sentenza predibattimentale di non doversi procedere per estinzione del reato dopo aver sentito l'imputato ed il p.m. e se questi non si oppongono. La scrivente, peraltro, ha ritenuto inaccoglibile nel merito l'istanza rilevando che la regolarizzazione cui fa riferimento la norma deve essere necessariamente completa, intendendosi con ciò l'integrale pagamento del debito contributivo e delle altre somme previste dalla legge sicché, pur apparendo provata dalla documentazione prodotta dalla difesa, la sussistenza in fatto della situazione prospettata, non poteva farsi luogo ad una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

Per la trattazione del procedimento è stata, quindi, fissata l'odierna udienza e la difesa ha chiesto che il giudice promuovesse la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'art. 4, comma 6, d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale in attesa della completa regolarizzazione della posizione contributiva, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione non appare manifestamente infondata.

L'art. 4 d.-l. 79/1997, convertito con legge 140/1997, reca disposizioni in materia di condono previdenziale e ammette i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente, a regolarizzare la propria posizione mediante il versamento agli enti impositori di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati degli interessi del 10% annuo. La regolarizzazione può avvenire in trenta rate bimestrali consecutive di eguale importo ed, in tale caso, l'importo delle rate comprensive degli interessi nella misura del 7% annuo è calcolato applicando al debito un coefficiente indicato dalla tabella A) allegata al decreto.

Il sesto comma della norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 228, 230 e 232 legge 662/1996. Il comma 230 della legge citata stabilisce che «la regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni sulle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi e dei premi medesimi».

Non vi è dubbio, quindi, che la regolarizzazione ha effetto estintivo anche del reato oggi contestato all'imputato, cui viene contestato di non aver presentato la denuncia obbligatoria ex DM/10/M al fine di omettere il versamento dei contributi dovuti.

Il sig. Danova, tuttavia, pur avendo presentato regolare domanda di condono previdenziale, essendo stato ammesso dall'ente impositore al pagamento rateale ai sensi di legge ed avendo provveduto al versamento delle scadenze sino ad ora maturate, si trova esposto a dover subire il procedimento penale senza poter far valere il realizzarsi della causa estintiva.

Ritiene, invero, il pretore che, come già osservato nella parte introduttiva della presente ordinanza, la speciale causa di estinzione in esame si realizza unicamente con l'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva, poiché in tal senso depone anche il tenore letterale della norma che afferma che «la regolarizzazione estingue i reati», mentre diversamente avrebbe riconosciuto la medesima efficacia alla domanda di regolarizzazione, ovvero al pagamento anche parziale.

Va, in proposito, osservato che quando il legislatore ha inteso disciplinare diversamente gli effetti della domanda di regolarizzazione, lo ha esplicitamente stabilito come ad esempio in materia di condono edilizio prevedendo che l'effetto estintivo del reato conseguisse alla presentazione della domanda ed al pagamento della somma autodeterminata dall'imputato, anche ove questa fosse, in ipotesi, inferiore al dovuto poiché, nel silenzio della p.a. che non richiedeva il conguaglio nei termini di legge, detto effetto si realizzava egualmente.

Il sig. Danova, quindi, deve subire il procedimento penale, né può chiedere che lo stesso sia sospeso in attesa della regolarizzazione della sua posizione contributiva.

Nel vigente codice di rito, infatti, non esistono ipotesi di sospensione diverse da quelle espressamente indicate e l'indicazione deve ritenersi tassativa.

Nessuna previsione in tal senso è, poi, contenuta nell'art. 1, comma 230, legge 662/1996 che, invece, stabilisce unicamente la sospensione dei provvedimenti di esecuzione per effetto della presentazione della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al pagamento delle somme alle scadenze previste.

La mancata previsione della sospensione del procedimento ha un particolare rilievo ai fini che qui interessano, poiché impedisce il realizzarsi degli effetti sostanziali e procedurali che da tale previsione conseguirebbero. Ci si riferisce, in particolare, all'effetto sospensivo del corso della prescrizione attribuito, dall'art. 159 c.p., alle cause di sospensione del procedimento previste o imposte da particolari disposizioni di legge.

Il problema non è di secondaria importanza poiché la mancata previsione della sospensione del procedimento e la conseguente impossibilità di ritenere sospeso il corso della prescrizione impone al giudice di procedere per evitare che il reato, che non può essere dichiarato estinto non essendosi perfezionata la pratica di condono previdenziale, si estingua per prescrizione.

Giova, in proposito, ricordare che le modalità di pagamento previste dal d.-l. 79/1997 (trenta rate bimestrali) facoltizzano il debitore ad effettuare il versamento in un termine, quello di cinque anni, che coincide con quello ordinario di prescrizione dei delitti configurabili in materia.

La situazione prospettata induce il giudicante a ritenere sussistenti alcuni profili di incostituzionalità delle norme in esame. Va, invero, evidenziato che il sistema così come ricostruito ha l'effetto di realizzare una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini sulla base delle condizioni economiche, disparità che si traduce in una diversa possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio.

È pur vero, infatti, che la scelta di effettuare il pagamento nei termini massimi previsti dalla legge anziché in unica soluzione ovvero in tempi più brevi è, appunto, una scelta che è lasciata al debitore che ben può decidere di versare subito quanto dovuto ottenendo l'estinzione del reato.

È però altresì vero che la necessità di richiedere il pagamento rateale massimo deriva molto spesso dalle condizioni economiche del debitore che non è in grado di adempiere diversamente, così come è avvenuto nel caso di specie avendo l'imputato, ben prima di presentare domanda di condono, rappresentato all'Inps la sua impossibilità di pagare in unica soluzione.

La disparità di cui si discute, a parere della scrivente, si risolve anche in un trattamento ingiustificatamente diverso dei cittadini in sede giurisdizionale, ed induce a richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze 67/1960 e 21/1961 con le quali fu dichiarata l'illegittimità costituzionale degli istituti della *cautio pro expensis* e del *solve et repete*.

Certamente gli istituti di cui si discute avevano natura diversa da quelli oggi in esame perché subordinavano la possibilità per il cittadino di esperire l'azione giudiziaria al preventivo pagamento di una somma, mentre l'ipotesi di cui si parla nel presente giudizio non condiziona l'esercizio della tutela giurisdizionale. In tal senso può dirsi che la fattispecie in esame è in qualche modo assimilabile all'istituto dell'oblazione, sottoposto al vaglio di costituzionalità della Corte per profili analoghi a quelli oggi evidenziati.

Va, però, osservato che, a differenza del predetto istituto, il condono previdenziale integra, spesso, gli estremi di una sorta di autodenuncia: il cittadino per ottenere l'estinzione del reato deve portare a conoscenza dell'ente impositore l'avvenuta consumazione dello stesso ed è a ciò tenuto anche se l'organo di controllo non ha ancora accertato il fatto o contestato la violazione, dovendo la domanda essere presentata comunque nei termini di legge.

Presentata la domanda il debitore che non è in grado di adempiere in tempi brevi al pagamento subisce il procedimento penale mentre colui che può versare il dovuto in unica soluzione può beneficiare della causa estintiva.

Può, pertanto, convenirsi col difensore quando osserva che «tra tutti i soggetti che hanno avuto accesso al condono previdenziale, da un lato vi sono coloro i quali, regolarizzata la propria posizione contributiva attraverso l'integrale pagamento, si sono potuti giovare dell'estinzione del reato, vi sono poi, dall'altro, coloro che, pur regolarizzando ratealmente la propria posizione contributiva, non possono giovare dell'estinzione del reato e non hanno, quindi, alcuna possibilità di sottrarsi alla condanna penale per un fatto riconosciuto con lo stesso deposito della domanda di regolarizzazione contributiva».

L'avvenuta estinzione del reato per condono potrà, ovviamente, essere fatta valere anche in grado di appello, ma non vi è chi non veda come sia diversa la situazione dell'imputato che definisce la propria posizione in primo grado, rispetto a chi deve affrontare il giudizio di secondo grado.

Come evidenziato dalla difesa nessun rilievo può, infatti, attribuirsi alla circostanza che, una volta intervenuto il pagamento, «l'imputato condannato potrebbe vedere cessati gli effetti della condanna» poiché «comunque nel tempo in cui la condanna trova esecuzione, la posizione di chi deve subirne gli effetti, anche se solo temporanei, è palesemente peggiore rispetto a quella di chi si è invece giovato di una pronuncia di estinzione del reato».

La disparità di cui si è detto appare del tutto irragionevole.

In proposito giova ricordare che l'art. 3, comma 9, d.-l. 103/1991 convertito con legge 166/1991 prevedeva la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto, di tutti i procedimenti penali relativi a reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e che l'art. 18, comma 15, legge 724/1994 prevedeva che l'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospendesse «i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate alle relative scadenze». Le leggi suddette prevedevano un pagamento rateale meno dilazionato di quello autorizzato dal d.-l. 79/1997 e, quindi, meno favorevole per i cittadini non abbienti e tuttavia facevano salva la possibilità per detti cittadini di ottenere sin dal primo grado di giudizio una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato, prevedendo la sospensione dei procedimenti in corso.

La nuova normativa, che pure concede una più ampia dilazione di pagamento e si pone, in conseguenza, in un'ottica di maggior favore nei confronti dei non abbienti, irragionevolmente poi li penalizza non consentendo loro di ottenere la sospensione del procedimento e far valere sin dal primo grado di giudizio la speciale causa di estinzione del reato.

Né consegue che la stessa materia è stata in passato diversamente disciplinata con le stesse finalità oggi perseguite dal legislatore ma senza introdurre elementi di disparità basati sulle condizioni economiche dei cittadini.

La questione di costituzionalità appare rilevante nel presente giudizio. La difesa ha formulato istanza di sospensione del procedimento in corso, istanza che allo stato non potrebbe trovare accoglimento. Dalla risoluzione della questione dipende, altresì, la possibilità per l'imputato di far valere, all'esito del pagamento rateale cui è stato ammesso dall'ente impositore, l'avvenuta estinzione del reato.

P. Q. M

Visti gli artt. 134, Cost., 1, legge costituzionale 8 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale ed al principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come richiamato dall'art. 4, comma 6, d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 convertito con la legge 28 maggio 1997 n. 140 nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e grado siano «sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste»;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il procedimento in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al p.m., all'imputato, al suo difensore e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Milano, il 7 luglio 1998

Il pretore: GATTO

N. 890

*Ordinanza emessa il 15 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone
sul ricorso proposto da E.N.E.L. s.p.a. contro il comune di Mesoraca*

Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttiva fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservazione da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, comma 1, 47, comma 2, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

Cost., art. 76, primo comma).

LA COMMISSIONE PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Con ricorso iscritto sotto il n. 130/1996 depositato in data 26 giugno 1996, l'Enel S.p.a. sede secondaria di Napoli, in persona dell'istitutore della società ing. Gianfranco di Salle, rappresentato e difeso dal dott. rag. Silvio Carotenuto, ha impugnato dinanzi a questa commissione provinciale l'avviso di accertamento prot. n. 3654 notificato il 25 marzo 1996 emesso dal comune di Mesoraca con cui ha accertato a suo carico la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, relativa all'anno 1995 determinandola in complessive L. 16.560.000 di cui L. 7.500.000 per maggiore imposta, oltre sopratassa, pena pecuniaria e spese rispettivamente di L. 9.000.000, L. 50.000 e L. 10.000.

In via preliminare la società ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 507 per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Il punto motivo della sollevata questione, a parere della ricorrente Enel, risiede nel fatto che gli artt. 46 e 47, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che regolano i criteri e la determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e sulla base dei quali il comune di Mesoraca ha accertato la tassa di che trattasi, sono da considerarsi costituzionalmente illegittimi per aperta violazione del disposto di cui all'art. 76 della Costituzione.

In particoale ha sottolineato che la legge 25 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4, aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed all'armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994.

Ha dedotto, poi, che, in applicazione di tale delega è stato emanato il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che, agli artt. 46 e 47, determina i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

E, sulla scorta di siffatte riflessioni, conclude che «confrontando la formulazione dell'art. 47, ai commi 1 e 2, del d.lgs. n. 503/1993, con le norme della legge delega che definiscono i principi e criteri direttivi che, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, il Governo avrebbe dovuto osservare nell'esercizio del potere legislativo delegato, è facile constatare che nessuno di tali principi e criteri direttivi è stato rispettato».

Infatti:

a) «... non risulta rispettato il criterio dell'adeguata rispondenza della tassa al beneficio economico ritraibile in quanto la misura massima e minima della tassazione è stabilita in modo identico, per tutti i comuni e tutte le province senza tener conto affatto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di pubblici servizi possono realizzare a secondo che si tratti di occupazione realizzate in zona urbana, densamente popolata

e ricca perciò di utenze concentrate in uno spazio limitato, ovvero, viceversa, che si tratti di occupazioni realizzate in comuni agricoli o montani, con utenze sparpagliate su un vasto territorio e, talora di tipologia tanto modesta, da consentire un beneficio economico insignificante o, addirittura, nessun beneficio».

b) Non risulta rispettato il criterio della ripartizione dei comuni in classi, perchè tale ripartizione, prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 506/1993, trova applicazione per le occupazioni con passi carrabili (art. 44), e per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46», rendendo così vano il rispetto della soglia di aumento del 50%, riferito alla misura massima di tassazione vigente.

Il comune di Mesoraca ha depositato in data 2 luglio 1998 le proprie controdeduzioni sottoscritte dal sindaco personalmente, difeso dal dott. proc. Francesco Mangano che ha sostenuto come la norma di cui all'art. 47 se interpretata in correlazione all'art. 44 (occupazioni permanenti) ed all'art. 43 (classificazione dei comuni) evidenzia che «la determinazione forfettaria di cui al citato art. 47, prevista tra un minimo ed un massimo, fa riferimento alla classificazione dei comuni ed alle quote stabilite per le occupazioni permanenti, le quali non si applicano esclusivamente ai passi carrabili, bensì a tutte le occupazioni permanenti di suolo pubblico».

Soggiunge, poi, che l'art. 47 non comporta una tassazione per le occupazioni permanenti superiore al 50%, non poter assumere rilevanza il confronto tra una normativa che è del 1931 ed un'altra che è invece del 1993, se si vuole evitare, conclude la difesa del comune di Mesoraca, una palese distorsione delle misure di tassazione sancite dalla legge delega n. 491/1992.

Fissata l'udienza di trattazione la società ricorrente ha chiesto la discussione in pubblica udienza nel corso della quale entrambi i difensori si sono riportati alle rispettive conclusioni.

IN DIRITTO

A parere della commissione, non può revocarsi in dubbio che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società ricorrente attiene in modo incontrovertibile all'oggetto della controversia.

In tal senso, la soluzione della questione assume il carattere della pregiudizialità per la decisione nel merito.

La questione, dunque, così come posta, ad avviso della commissione, non è manifestamente infondata.

Non v'è dubbio, infatti, che il legislatore delegato al fine di determinare le tariffe della Tosap, non avrebbe dovuto allontanarsi dai criteri e dalle direttive delle linee fissate dall'art. 4, comma 4, che si riassumevano in quattro punti.

Giova comunque ribadire che il richiamato art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, delegava, fra l'altro, il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, diretti alla revisione ed armonizzazione, a far tempo dal 1° gennaio 1994, dei tributi locali vigenti, in armonia ed aderenza ai principi e criteri direttivi che si articolavano nei quattro punti come più sopra rammentato, dei quali, comunque, due sono quelli che interessano il caso che si discute.

1. — Rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente ...;

2. — Introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi.

A ben riflettere, appare *ictu oculi* che il legislatore delegato, nella formulazione del d.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, ha ritenuto di doversi conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture o cavi ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa ed ha quindi omissso, nella formulazione degli artt. 46 e 47 che qui interessano, la divisione dei comuni in classi, oltre che di tener conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.

Giova a questo punto ricordare che la circolare 25 marzo 1994 della direzione centrale per la fiscalità locale, traendo argomento dalla legge delega, nel suggerire i criteri cui dovevano attenersi i comuni in sede di adozione

dei regolamenti, ha precisato che gli importi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 47 rappresentano non già tariffe, bensì misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri e dalle direttive di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4 della legge delega.

In tale ottica, ritiene la commissione che si rende necessario ed opportuno definitivamente stabilire se il legislatore delegato, nel determinare la tassa per l'occupazione del soprassuolo o del sottosuolo si è posto, o, non in una posizione di contrasto in relazione ai principi dettati dalla legge delega e quindi, con l'art. 76, primo comma della Costituzione, nel punto ove si è attenuto in via esclusiva ad un criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente oltre ogni limite, per come si evince dal confronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche che prevedevano mediamente 6.000 o 8.000 lire per Km.

Occorre, infine, far cenno al fatto che la chiarezza della legge delega nel punto ove fissa i principi di carattere generale, non induce per niente ad approfondimenti o interpretazioni.

Il legislatore della delega si preoccupa, infatti, in primo luogo (art. 1) di chiarire l'ambito operativo della normativa precisando nelle linee generali che i principi generali dettati hanno ad oggetto tutti i tipi di occupazione e domanda, poi, ai cosiddetti «parametri significativi» la specificazione delle modalità di determinazione delle concrete misure di tassazione nel rispetto dei principi innanzi specificati, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture.

In questa prospettiva la questione sollevata non appare manifestamente infondata, il che impone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento all'art. 4, comma 4, della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandato alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incumbenti.

Crotone, addì il 15 ottobre 1998

Il presidente relatore: LOCANTO

98C1360

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	484.000	
- semestrale	L.	275.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	396.000	
- semestrale	L.	220.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	110.000	
- semestrale	L.	66.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	102.000	
- semestrale	L.	66.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	260.000	
- semestrale	L.	143.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	101.000	
- semestrale	L.	65.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	254.000	
- semestrale	L.	138.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.045.000	
- semestrale	L.	565.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	935.000	
- semestrale	L.	495.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 5 1 0 9 8 *

L. 6.000